

Antonino Blando

Gaspare Ambrosini. Dal fascismo all'invenzione dell'autonomia siciliana

In questo lavoro si ripercorre l'opera di Gaspare Ambrosini (1886-1985) lungo tre diversi sistemi politici italiani del Novecento: liberale, fascista e repubblicano. In ognuna di queste tre epoche, Ambrosini ricoprì un ruolo di vertice non solo dal punto di vista della riflessione intellettuale e della professione accademica, ma soprattutto in quello dell'impegno politico militante. Sua è la prima riflessione innovativa sulla nascita del sistema dei partiti di massa dopo l'introduzione del suffragio universale (maschile) subito dopo la grande guerra; sua è l'elaborazione del sistema a partito unico fascista; sua è la creazione della prima sistematizzazione delle teorie imperiali e razziste dopo la conquista dell'Etiopia; sua è la riflessione su una nuova forma di Stato che bisognava dare al fascismo una volta diventato impero; sua è l'invenzione della formula dello Stato delle regioni che, dopo il crollo del regime fascista, venne innestata sulla vicenda siciliana ancora prima della nascita della repubblica, con la scrittura dello Statuto autonomo; sua è la stesura del capitolo V della nuova Costituzione italiana; sua è la richiesta di introdurre lo Statuto siciliano direttamente, come i Patti lateranensi, all'interno della Costituzione; sua era la difesa prima delle leggi regionali, tramite la presidenza dell'Alta corte di Sicilia, e poi di quelle nazionali con la presidenza della Corte Costituzionale; suo era il tentativo, grazie all'elezione a presidente della Commissione esteri della Camera, per conto del suo partito cioè la Democrazia cristiana, prima di mantenere l'impero e poi di riuscire ad ottenere il mandato sulla Somalia.

L'autonomia siciliana qui viene letta come prodotto, invenzione delle teorie imperiali fasciste, capaci di resistere alla fine del Ventennio, e in grado di essere riconvertite da Ambrosini a straordinario strumento di lotta ed egemonia politica della Democrazia cristiana.

1. PARTITI E SINDACATI IN GASPARE AMBROSINI

Da tempo il regime parlamentare è in crisi. La guerra ne aggravò la intensità, acuendo e mettendo in maggiore rilievo i difetti e le deficienze; ma la crisi esisteva prima della guerra.

Avversato dagli ultra conservatori e dagli ultra democratici, dai socialisti e dai sindacalisti per ragioni di principio, accusato di favorire il trionfo dell'incompetenza, del personalismo e dell'affarismo, il regime parlamentare è apparso a parecchi come l'organismo più ammalato tra le istituzioni politiche, e a taluni addirittura come causa del malessere della vita politica e del cattivo funzionamento dei pubblici poteri [...] Ma si deve perciò arrivare alla conclusione che si tratta davvero, come taluni sostengono, di una istituzione sorpassata, inutile e dannosa, che non si regge più in piedi e che va quindi soppressa? Secondo noi no.

A malgrado di tutti i suoi difetti, il parlamento si appalesa come un'istituzione necessaria, che resisterebbe a qualsiasi rivolgimento costituzionale, che non si concreti nel ritorno all'assolutismo¹.

Così si leggeva nelle prime pagine di *Partiti politici e gruppi parlamentari dopo la proporzionale* che Gaspare Ambrosini², professore di diritto costituzionale all'università di Palermo, pubblicava nel 1921. Erano le prime elezioni a suffragio universale che vedevano l'affermazione, grazie alla legge proporzionale, dei partiti di massa, socialisti e popolari, e la netta sconfitta dei gruppi liberali i quali avevano avuto per decenni la responsabilità del governo del paese³. Ambrosini intuiva subito i riflessi costituzionali e politici che la nuova legge elettorale aveva prodotto, ad iniziare dalla definitiva crisi del

¹ G. Ambrosini, *Partiti politici e gruppi parlamentari dopo la proporzionale*, La Voce, Firenze 1921, p. 6-7.

² Si veda R. Bifulco, *Gaspare Ambrosini*, DBGI, ad vocem, F. Teresi (a cura di), *La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini*, Università degli studi di Palermo, Palermo 2001; A. La Russa, *Gaspare Ambrosini: l'uomo, il politico, il costituzionalista*, Epos, Palermo 2002.

³ Si veda, M. Ridolfi, "Partiti elettorali" e trasformazione della politica nell'Italia unita, in P.L. Ballini, M. Ridolfi (a cura di), *Storia delle campagne elettorali in Italia*, Bruno Mondadori, Milano 2002, pp. 76-82.

partito parlamentare liberale⁴. La sua era una concezione nuova del partito politico, pluralista e proporzionalistico, coniugata ad un sistema di decentramento e autonomia amministrativa che, riproposta tale e quale nel secondo dopoguerra, innalzava Ambrosini a padre nobile dello Statuto siciliano e della Costituzione repubblicana come membro della Costituente nella Commissione dei 75 per la Democrazia cristiana, partito che lo porterà in parlamento nella prima legislatura e poi a giudice della Corte Costituzionale, della quale divenne presidente dal 1962 al 1967⁵.

Per l'Ambrosini del primo dopoguerra il parlamento era solo uno dei luoghi in cui si svolgeva la vita del nuovo partito di massa e, forse, neanche il principale. Era nel pluralismo associativo, in tutti i suoi livelli, che si espletava la vita del nuovo partito; in questo modo andava in frantumi la sacralità individualistica del liberalismo classico, proiettando la società, in tutti i suoi segmenti dentro le istituzioni. A salvare il parlamento da un mortale distacco dal paese reale erano stati: la legge elettorale proporzionale, i partiti di massa e la riforma del diritto parlamentare⁶. Era la proporzionale la chiave di volta del sistema: «un sistema di suffragio che assegna tutti i seggi dell'Assemblea al partito di maggioranza, escludendo dalla rappresentanza le minoranze, è ingiusto e non corrisponde all'essenza stessa del regime rappresentativo». Solo il sistema multipartitico sarebbe stato in grado di «ravvivare la vita politica». Immettendo energia, idee, uomini, intelligenza all'interno delle istituzioni. Avrebbe avuto termine il modo in cui i deputati rappresentavano se stessi e gli interessi di una minoranza che li aveva votati nel proprio collegio; un sistema «che, lasciando la più sconfinata libertà ai rappresentanti politici ed autorizzandoli anche in base ad una teoria in auge, a qualificarsi come rappresentanti di se stessi, li sottraeva ad ogni sindacato ed offriva loro la tentazione di esercitare l'ufficio di deputato senza direttive politiche, senza senso di responsabilità e spesso per scopi tutt'altro che corrispondenti al pubblico bene»⁷.

L'occupazione principale dei deputati e degli aspiranti alla deputazione si riduceva a quella di «coltivare» il collegio elettorale; cosicché lo studio e la visione degli interessi generali della Nazione passavano in second'ordine. Anche nelle questioni più gravi per la vita del paese l'atteggiamento degli uomini politici era spesso determinato o gravemente influenzato dalle considerazioni delle ripercussioni personali che avrebbero avuto nel collegio. La funzione dei deputati e della Camera si snaturava e si immiseriva [...]. Il regime parlamentare fu quasi considerato come il regime dell'arrivismo, dell'affarismo e dell'incompetentismo. [...] Le masse elettorali volevano il deputato traffichino e furbo⁸.

Non era quindi sostenibile, per Ambrosini, l'attacco dei vecchi liberali alla proporzionale in nome dell'interesse nazionale, della libertà dai partiti e dagli schieramenti; il tutto in omaggio al «feticismo professato» del rapporto personale dell'elettorato con il deputato e alla retorica della vicinanza al territorio. Invece con il sistema proporzionale e la riforma dei gruppi parlamentari il deputato

è soggetto al freno e al sindacato del partito e del gruppo al quale appartiene. Questo freno e questo sindacato diminuiscono sicuramente la sua libertà, ma gli rammentano che è stato eletto

⁴ A questo tema Ambrosini aveva già dedicato il suo corso universitario del 1920, si veda: *La crisi del Regime Parlamentare e la rappresentanza proporzionale: prolusione al corso di Diritto costituzionale tenuta nella R. Università di Palermo il 16 dicembre 1920 dal prof. Gaspare Ambrosini, ordinario di Diritto Costituzionale*, in «Conferenze e prolusioni», n.10 (1920), e ancora *La trasformazione del regime parlamentare e del governo di gabinetto*, in «Il circolo giuridico» 1922.

⁵ Per il contributo fondamentale di Ambrosini alla «casa comune che per molti anni ha caratterizzato la vita pubblica italiana», si veda F. Lanchester, *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp.83-96.

⁶ Si rimanda, per le trasformazioni del diritto parlamentare sotto la spinta dei nuovi partiti, a P.L. Ballini, *Elettorato, sistemi elettorali, elezioni*, in *Guida all'Italia contemporanea 1861-1997*, Vol. II, *Istituzioni politiche forme di governo*, diretta da M. Firpo, N. Tranfaglia, P.G. Zunino, Garzanti, Milano 1978, pp. 386-387.

⁷ G. Ambrosini, *Partiti politici e gruppi parlamentari*, cit., p. 39.

⁸ G. Ambrosini, *La riforma elettorale*, Sandron, Palermo 1923, pp. 5-9

nell'interesse degli elettori, in base ad un programma a cui deve restare fedele e a cui dovrebbe dedicarsi (specie dopo l'adozione dell'indennità parlamentare) tutta o buona parte della sua attività⁹.

Così come priva di fondamento era l'accusa, sempre proveniente dal mondo dei vecchi e sconfitti liberali, che i partiti di massa, popolare e socialista avrebbero riportato dentro il parlamento gli antichi interessi corporativi grazie ai potenti sindacati che li appoggiavano. Per Ambrosini tale minaccia è assolutamente insostenibile. Una cosa erano partiti che «rappresentano nelle loro varietà interessi generali», un'altra i sindacati portatori di «interessi particolari, concreti ed immediati da difendere», quindi non aventi «costituzionalmente la capacità e la competenza di affrontare la risoluzione dei problemi generali». Un parlamento non poteva organizzarsi su basi sindacali o corporative, come già predicavano i costituzionali fascisti¹⁰, perché solo i partiti potevano essere portatori di interessi generali.

Il sindacato ha degli interessi particolari, concreti e immediati da difendere; il partito ha un campo d'azione molto più vasto. Anche quando aderisca alla finalità ultima del partito, il sindacato segue sempre dei metodi improntati ed influenzati dalla sua natura limitata e particolaristica. Perciò non ha costituzionalmente la capacità e le competenze di affrontare la risoluzione dei problemi generali. Per questa ragione non è accettabile la dottrina che vorrebbe mettere a base del regime rappresentativo i sindacati o i gruppi professionali¹¹.

La risposta all'individualismo liberale non poteva certo venire dalla riproposta di teorie corporative, sia operaia che patronale, bensì solo dai partiti, i quali permettevano di sanare un'altra ferita del vecchio parlamento cioè gli accordi nascosti e i precari patti trasformistici che ne determinavano la traballante maggioranza.

Con il regime della rappresentanza proporzionale invece e con la disciplina dei partiti, le persone, se non scompaiono, passano in seconda linea. Sono i partiti che agiscono e trattano. E il terreno di discussione e di trattazione per arrivare al formare la maggioranza e il governo di coalizione è necessariamente quello dei programmi. Le transazioni necessarie per l'accordo dei partiti derivano così non da accordi od intrighi personali e occulti ma da accordi apertamente stabiliti e facilmente sindacabili da parte della pubblica opinione¹².

Solo il nuovo partito politico di massa, come portatore al suo interno di complesse visioni della società, poteva diventare il fattore di composizione dell'antitesi tra l'evidenza del pluralismo e la necessità di unità politica¹³.

Le elezioni, i partiti, la politica non erano solo interessi scientifici per Ambrosini, ma anche vita vissuta tenuto conto che nel 1921 fu candidato, non eletto, nella lista del partito socialriformista del grande *leader* del cooperativismo Enrico La Loggia, nel collegio di Girgenti del quale era nativo, piazzandosi solo quinto con 2.351; mentre due anni prima, nello stesso collegio, si era presentato il suo maestro, con il quale si era laureato a Napoli in diritto ecclesiastico, nonché suocero, Francesco Scaduto, il quale però militava nella lista liberaldemocratica di Giovanni Guarino e Angelo Abbisso, anche lui quinto e non eletto¹⁴.

Il merito di Ambrosini era che prima di tutti, superando tutti i dubbi e le ritrosie di Vittorio Emanuele Orlando e Santi Romano sul proporzionale e i partiti di massa, intuiva subito la natura di *parte totale* del partito di massa:

⁹ G. Ambrosini, *Partiti politici e gruppi parlamentari*, cit., p. 40.

¹⁰ Si veda, G. Cazzetta, *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e repubblica*, in «Quaderni fiorentini», n. 28, T. I. (1999), pp. 580-594; G. Santomassimo, *La terza via fascista. Il mito del corporativismo*, Carocci, Roma 2006; A. Gagliardi, *Il corporativismo fascista*, Laterza, Roma-Bari 2013; S. Cassese, *Lo Stato fascista*, Il Mulino, Bologna 2016.

¹¹ G. Ambrosini, *Partiti politici e gruppi parlamentari*, cit., p. 54.

¹² *Ibidem*, pp. 60-61.

¹³ G. Ambrosini, *Le trasformazioni del regime parlamentare e il governo di gabinetto*, in «Rivista di diritto pubblico», n. 4 (1922), pp. 187 sgg.

¹⁴ Direzione Generale di Statistica, *Statistica delle elezioni generali politiche per la XXVI legislatura*, Roma 1924, pp. 78-79.

parte proprio perché era un partito; e *totale* perché si faceva portatore di una visione generale e complessiva della società. Si rompe quindi, finalmente, la contrapposizione manichea e quindi anche la sostanziale impossibilità di coniugare il principio di unità (necessario e imprescindibile) con il pluralismo (interpretato come potenziale minaccia al primo). Ambrosini illumina la possibilità di una terza via: percepisce cioè che la necessaria esigenza di unità politica e l'innegabile immanenza del pluralismo sociale e politico poteva coniugarsi – e non quindi contrapporsi all'infinito – proprio nel ruolo e nell'essenza del partito politico¹⁵.

Con l'istaurarsi del regime fascista, Ambrosini mutava la sua riflessione sul multipartitismo, spostava il fuoco dei suoi interessi verso il problema dell'organizzazione e la rappresentanza dei gruppi d'interesse. Nel 1925 scriveva:

Viviamo in un'epoca di travaglio e di crisi, in cui vengono in discussione i principi fondamentali dell'organizzazione attuale dei pubblici poteri. Di quest'organizzazione, ritenuta come la causa principale dei mali della società contemporanea, si chiede da più parti la trasformazione sulla base delle unità organizzate, dei gruppi professionali e di interessi, dei consigli o soviet, come si chiamano in Russia, delle corporazioni, dei sindacati¹⁶.

Di questa trasformazione del sistema parlamentare a «sistema dei consigli», Ambrosini rimaneva ancora contrario anche se teneva conto della forza con la quale il problema veniva alzato nel dibattito politico: «ciò dimostra che non si tratta di un problema artificiale creato dalla mente di pensatori ed utopisti ed agitato dai partiti politici a scopo elettorale di conquista del potere, ma di problema che ha vaste e profonde radici nella società contemporanea». I principali attori di questo progetto, in Italia, erano in ordine: i cattolici di Sturzo che seguivano la *Rerum novarum* con la loro idea di conciliazione tra le classi, i fascisti fedeli all'articolo di Mussolini, *Fascismo e sindacalismo*, uscito sul *Gerarchia* nel 1925 che parlava di sindacalismo «patriottico/corporativo», e i socialisti che guardavano all'esperimento russo di «conquista del potere con le armi». Bisognava ricorrere al metodo comparato per capire la portata di queste diverse formule di trasformazione della rappresentanza politica. E a questo *modus operandi* della comparazione, da questo momento in poi, Ambrosini si terrà sempre fedele. Le esperienze storiche messe a confronto erano quelle della Russia *sovietista*, della Germania di Weimar e della carta della libertà del Carnaro di D'Annunzio. Ed era quest'ultima ad attirare, pur nel «radicale dissenso», la simpatia di Ambrosini, ex volontario nell'artiglieria durante la Grande guerra: «oltre l'afflato poetico, la Costituzione dannunziana presenta una concretezza di ordinamenti veramente ammirevoli. Potrà discutersi sull'accettabilità o meno di tali ordinamenti, specie per un grande Stato. Certamente si tratta però di ordinamenti concretamente disegnati¹⁷. La soluzione che proponeva Ambrosini era un riconoscimento giuridico dei sindacati e la creazione di un Consiglio superiore dell'economia nazionale composto dai rappresentanti delle forze produttive «con funzioni consultive». Questo avrebbe permesso secondo «il criterio adottato da D'Annunzio» la partecipazione alla politica dei sindacati e magari prevedere l'elezione in una delle camere di un «certo numero di rappresentanti di parte di collegi speciali composti in modo misto da varie categorie di elettori qualificato come esponenti delle varie forze della produzione». Senza che venisse mai meno l'autorità della politica e la forza dello Stato.

La vita dello Stato, di ogni Stato ed in ispecial modo poi di uno Stato grande, è così molteplice e complessa, che i produttori come tali non potrebbero arrivare a comprenderla, e tanto meno a guidarla. Essa non può essere compresa e guidata se non con uno sguardo d'insieme e con criteri politici che non hanno i produttori come tali, ma che possono avere solo i cittadini, che si svincolano dal gruppo di

¹⁵ M. Gregorio, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano 2013, p. 100.

¹⁶ G. Ambrosini, *Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico*, ARE, Roma 1925, p. 6.

¹⁷ *Ibidem*, p. 110.

interessi a cui appartengono e di adergano al di sopra di ogni gruppo per servire l'interesse generale dello Stato¹⁸.

Così Ambrosini spostava la sua attenzione sul processo di trasformazione del Pnf da *parte a totale*, quindi sul partito unico in simbiosi con le istituzioni costituzionali, ovvero la «fascistizzazione dello Stato»¹⁹. Tappe forzate di questo processo verso il «partito unico», che Ambrosini seguirà e commetterà puntualmente, erano l'immissione della milizia fascista all'interno delle forze armate, l'istituzione del Gran Consiglio del fascismo come organo costituzionale e l'emanazione da parte di quest'ultimo della Carta del lavoro, il tutto dovuto al «genio» del duce, fonte di diritto. Se, ad esempio, si guardava al «tormentoso problema» della codificazione sindacale, sosteneva Ambrosini, «Mussolini respin[se] decisamente la soluzione socialista ed escogita un ordinamento che si riattacca alle tradizioni di armonia e di equilibrio del genio nazionale».

Il sindacalismo fascista, ha, di fronte gli altri sindacalismi, una propria distinta fisionomia, quale fu delineata da Mussolini nello statuto programma del Partito del 1921 e ribadita ed esplicita nel discorso pronunciato in occasione dell'accordo di Palazzo Vidoni nel 1923 e in un memorabile articolo pubblicato in *Gerarchia* del 1925²⁰.

Nel marzo del 1929, Ambrosini, sulle pagine di *Educazione fascista*, interveniva a commento e supporto dell'«abolizione del dogma della sovranità popolare» grazie alla legge che 17 maggio 1928 riformava le camere introducendo il collegio nazionale, la lista unica e la scelta dei candidati da parte del gran consiglio del Fascismo: questa riforma, scriveva, era volta a «compenetrare la società nello Stato, organizzandola e quasi fondandola, per mezzo del Sistema Sindacale Corporativo, nella vita stessa dello Stato»²¹. Società e politica si compenetravano ed il partito unico ne era il risultato. Era la soluzione al parlamentarismo liberale che aveva causato la crisi dello Stato frantumando la società e riducendola a groviglio di interessi corrotti interessi clientelari. «Il nuovo meccanismo elettorale imposto dal fascismo si affermava avesse inferto un colpo morale ai comizi, portando davanti alla nazione dei candidati finalmente senza clientele, uomini che si poteva credere fossero espressione veritiera dell'interesse generale. Questi scelti in base a criteri oggettivi, potevano davvero aspirare ad essere i migliori, i più consapevoli»²². Poco importava se tutto ciò aveva modificato la vecchia legge dello Statuto e ne aveva distrutto una delle sue istituzioni fondamentali. Il fascismo, per Ambrosini, aveva bisogno di movimento, di rivoluzione, di vita non certo di una costituzione che lo imbrigliasse: «non erano state le leggi ad avere creato il regime», scrisse²³. L'unica e vera fonte del diritto era la volontà demiurga del duce, come aveva scritto Giovanni Gentile, nel numero precedente della stessa rivista, a proposito del Gran consiglio:

attraverso quest'organo la volontà di un uomo straordinariamente dotato diventa un istituto giuridico permanente. Quella che poteva parere la creazione quotidiana ma contingente di un individuo diviene struttura costituzionale della stessa Nazione. L'eroe si spersonalizza e si converte nello spirito del suo popolo, che organizza e disciplina tutte le proprie energie per perpetuare il nuovo impulso vitale onde s'è riscosso e ha acquisito coscienza di se e del proprio destino [...] Con la legge del Gran Consiglio la

¹⁸ *Ibidem*, p. 161,

¹⁹ E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato ne regime fascista*, Carocci, Roma 2008, p. 172, A. De Bernardi, *Una dittatura moderna. Il fascismo come problema storico*, Bruno Mondadori, Milano 2006, pp. 161-166,

²⁰ G. Ambrosini, *Il Consiglio nazionale delle corporazioni*, Libreria del Littorio, Istituto nazionale fascista di cultura, Roma 1930, pp. 10-11. Si veda anche *La riforma sindacale e la carta del lavoro: appunti delle lezioni dell'A.A. 1926-27*, Arti grafiche, Palermo 1927; Id., *Il sindacato nella storia contemporanea: l'esperimento russo e quello italiano*, in «Studi di diritto pubblico e corporativo», n. 2 (1927); Id., *Sulla posizione giuridico-politica dei sindacati nello Stato*, in «Il circolo giuridico» n. 3 (1930).

²¹ G. Ambrosini, *Le riforme costituzionali della XXVII legislatura e le caratteristiche del Regime fascista*, in «Educazione nazionale», n. 7 (1929), p. 148

²² P.G. Zunino, *L'ideologia del fascismo*, cit., p. 220

²³ G. Ambrosini, *Le riforme costituzionali*, cit., p. 151.

Rivoluzione compie la sua trasformazione, e si rivolge pienamente nello Stato. Il Partito cessa definitivamente di essere un partito, e manda perciò il suo Segretario nel Consiglio dei Ministri [...] Esso diventa la Nazione: la Nazione che esprime nel suo seno il Governo e perciò lo riconosce e né è governata²⁴.

Sintesi di questi lavori di Ambrosini era il saggio del 1931 *Partito fascista e Stato*, uscito insieme ad altri contributi di Giovanni Gentile, Sergio Pannunzio, Giuseppe Maggiore, Arturo Jemolo, Giuseppe Maranini, Arnaldo Volpicelli, Robert Michels, Carlo Curcio, Carlo Costamagna, per volontà del segretario del Pnf Giovanni Giuriati, nella raccolta *Il partito nella dottrina e nella realtà politica* curata da Oddone Fantini direttore della rivista *Università fascista*. «La posizione del Partito Nazionale Fascista nello Stato – esordiva Ambrosini – ha rilevanza grandissima non solo dal punto di vista politico ma anche giuridico; è quindi naturale che debba trovar posto nell'insegnamento del diritto costituzionale. Senza la nozione del Partito non è possibile arrivare a comprendere adeguatamente la struttura e l'essenza del Regime Fascista»²⁵. Il partito unico diventava «totale», e doveva considerarsi «non solo come una istituzione, ma addirittura come un organo dello Stato». Se, come notava Ambrosini, al gagliardetto del fascio spettava, nelle cerimonie ufficiali, una scorta d'onore della milizia comandata da un ufficiale, e ai vertici federali gli onori militari era «evidente che lo Statuto del Partito ha valore non solo di “Statuto” che lega gli iscritti al Partito, ma anche di regolamento generale dello Stato»²⁶.

Queste posizioni venivano approfondite da Ambrosini in un lavoro più corposo pubblicato sulla rivista «Civiltà fascista» nel 1934 e subito stampato nella collana dell'Istituto nazionale di cultura fascista. Il punto di partenza di Ambrosini era ancora una volta la situazione italiana dopo la guerra e il pluralismo politico che caratterizzava il paesaggio politico, ma stavolta prevalevano gli aspetti peggiori.

Il moltiplicarsi dei Partiti doveva naturalmente influire sul funzionamento del congegno costituzionale. Il fenomeno dipese da varie cause: dalla maggiore differenziazione delle aspirazioni e degli interessi dei vari gruppi, i quali si organizzavano a Partiti per farli valere, e dal minor senso di responsabilità e dal personalismo degli uomini politici, che costituivano attorno a sé dei gruppi più o meno numerosi per imporsi nelle assemblee e conseguentemente nel Governo. Il concetto del vero e proprio Partito declinò, la rappresentanza rimase frantumata ed amorfa; le assemblee furono costituite da gruppi e sottogruppi, parecchi dei quali non avevano nemmeno un programma preciso e differenziato. Si credette che la riforma del sistema elettorale e specialmente l'adozione della rappresentanza proporzionale potesse porre fine all'individualismo trionfante e riordinare la vita politica con la ricostituzione dei Partiti; ma il rimedio non sortì l'effetto sperato ed aggravò anzi il male²⁷.

La legge proporzionale diventava un detonatore delle difficoltà governative, portando ad uno smarrimento dell'azione di governo.

Venuto a mancare nelle Camere un Partito che avesse la maggioranza assoluta, e che fosse perciò in grado di costituire da solo un Gabinetto omogeneo ed unitario, si dovette far ricorso al sistema dei Gabinetti di coalizione composti da uomini politici, che appartenevano a vari Partiti, e che, pur entrando a far parte del Gabinetto, continuavano a pigliare le direttive dal proprio gruppo.

L'alchimia elettorale costituì la preoccupazione principale. Gli appetiti personali aumentarono e divennero più aggressivi ammantati sotto la spoglia dell'interesse di Partito; gli assalti alla diligenza

²⁴ G. Gentile, *La legge del Gran Consiglio*, in «Educazione nazionale», n. 6 (1928), p. 515. E ancor prima aveva scritto che il gran consiglio avrebbe reso «più ferma e rigida la volontà dello Stato [...] L'innesto del Gran Consiglio, organo Supremo del Partito Fascista, nella compagine dello Stato, verrà a risolvere definitivamente ogni dualismo tra partito e Stato ed a istaurare pienamente l'unità del Regime», *Note politiche*, sempre in «Educazione nazionale», n. 2 (1928), p. 147.

²⁵ G. Ambrosini, *Partito Fascista e Stato*, in A. Marpicati, *Il partito nella dottrina e nella realtà politica*, Rassegna Universitaria Fascista, Roma 1931, p.100.

²⁶ *Ibidem*, p. 107.

²⁷ G. Ambrosini, *Il Partito Fascista e lo Stato*, Istituto nazionale di cultura fascista, Roma 1934, p. 8.

ministeriale si ripetettero con frequenza impressionante. Il Gabinetto non poté più avere una volontà unitaria; il capo di esso perdette conseguentemente di autorità; il Governo si dimostrò inefficiente proprio quando sarebbe stato necessario che avesse una maggiore consapevolezza, una maggiore forza ed un programma organico di fronte alle nuove esigenze che da ogni parte urgevano²⁸.

A salvare l'Italia era stata la rivoluzione fascista che abbatteva «l'ordinamento preesistente e ad instaurarne uno nuovo», decisiva era «l'opera dell'Uomo»: «Senza Mussolini non è possibile immaginare e spiegare il movimento fascista, il Partito ed il Regime. Perciò Egli è il Duce: «il popolo riconobbe il Duce dai segni della sua volontà, della sua forza e della sua opera»²⁹. Mussolini che Ambrosini descriveva come colui che ha portato l'Italia nella guerra, guidandola nella vittoria e garantendone lo slancio rivoluzionario alla fine del conflitto, «per la valorizzazione della vittoria, la ricostituzione dell'autorità dello Stato e la instaurazione di un ordine nuovo, su basi diverse e più larghe di quelle preesistenti».

L'innovazione fondamentale apportata dal fascismo nell'ordine costituzionale non era tanto il partito unico ma quello totalitario: «sbagliò – ammoniva Ambrosini – completamente chi all'indomani della Marcia su Roma credette desumere dal modo con cui Mussolini aveva composto il Ministero che la vita politica poteva rimanere sugli antichi binari. L'essenza del Fascismo non lo consentiva. L'atteggiamento del Partito doveva sempre più adeguarsi all'impulso di realizzazione del programma totalitario»³⁰. Sciolti e scomparsi i vecchi partiti e sindacati, il tutto per Ambrosini in modo costituzionale e legale quindi senza bisogno di attenzione o spiegazione, sembrava a «qualche scrittore del secolo scorso» che il fascismo avesse esaurito la sua missione di ripristino dell'ordine e della legalità, ma fu allora che il progetto totalitario di Mussolini poteva finalmente realizzarsi: «Il Partito non fu affatto disciolto, ma venne mantenuto in vita ed in efficienza come organismo ancora più vivo e più forte per la difesa del Regime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922 e per la formazione della nuova classe dirigente. Siamo, anche dal punto di vista strettamente giuridico, al Partito unico, allo Stato totalitario fascista»³¹. Il Pnf diventava, secondo Ambrosini, definitivamente «organo dello Stato».

Il vero passaggio al regime totalitario era l'esperimento corporativo, quando finalmente il regime assumeva in pieno la sua rivoluzionaria missione storica, il «suo spirito, la sua forza di propulsione e il senso della necessità della sua esistenza nella vita».

Per comprendere questo tipo di Stato – scriveva Ambrosini – bisogna naturalmente tenere presenti tutti i suoi vari elementi caratteristici, e considerare, principalmente, che è la struttura stessa dello Stato che il Fascismo vuol trasformare e va trasformando, poggiandola non più sulle correnti politiche spesso indifferenziate ed amorfe facenti capo agli antichi Partiti, ma sulle forze organizzate della produzione e sull'ordinamento sindacale corporativo, in seno al quale si dà rappresentanza e voce ai vari interessi; che, pur restando necessariamente differenziati, vengono coordinati ed armonizzati sotto la guida dello Stato.

Essendo il partito unico, il corporativismo e lo Stato totalitario una «specialissima novità» che non aveva precedenti nella storia costituzionale, per Ambrosini l'unica fonte di emanazione di questa rivoluzione giuridica era la volontà del duce, dedotta dai suoi articoli e discorsi, che «ha man mano plasmato ed indirizzato secondo le varie necessità per la realizzazione di quella concezione dello “Stato etico”»³². Quindi era nella natura delle cose che il duce non venisse più citato tra i gerarchi dal nuovo statuto del partito, perché era al di sopra di tutto e tutti: «e ciò per determinarne più precisamente la figura in corrispondenza dell'effettiva situazione del Duce».

²⁸ *Ibidem*, p. 9.

²⁹ *Ivi*.

³⁰ *Ibidem*, p. 14.

³¹ *Ibidem*, p. 18.

³² *Ididem*, p. 20.

Nel 1936, Ambrosini veniva chiamato da Oreste Ranalletti a tenere una conferenza al prestigioso Circolo Giuridico di Milano³³, sul tema *Gli stati europei a partito unico*, altro ospite d'onore era Carl Schmitt, in una delle sue prime conferenze italiane³⁴. Ranalletti, tra i fondatori dell'ateneo milanese, amministrativista formatosi alla scuola romanista di Vittorio Sciajola, imbevuto di statalismo e assolutismo giuridico, sempre legato al Sidney Sonnino del *Ritorno allo Statuto* e lontanissimo dalle innovazioni dottrinarie di Orlando o Romano, aveva con il corporativismo e il Pnf un distacco antico dovuto alla sua concezione del «governo costituzionale puro del re», a cui seguiva la definizione del fascismo come «governo monarchico rappresentativo con carattere autoritario». Il partito unico o il corporativismo trovavano un posto solo se incasellato come semplice istituzione di diritto pubblico, sussidiario della funzione dello Stato³⁵. Formula con la quale giudicherà, in avanti, anche la Costituzione repubblicana come semplice legge di organizzazione dello Stato.³⁶ Nel suo intervento alla conferenza, Ranalletti, tracciava una continuità giuridica dall'Italia liberale al fascismo, confermando, così, la forte presenza di due culture, statocentrica nel diritto pubblico e formalistica in quello penale, «accomunate dall'assenza di fondazione costituzionale e della concezione autopoietica così dello Stato come della sua potestà punitiva». Il che spiega facilmente come

il liberalismo di questa cultura giuridica prefascista era, per intrinseca struttura teorica, un liberalismo conservatore e autoritario, statalistico e patriottico, che non avrà difficoltà ad incontrarsi con il fascismo senza neppure diventare fascista ma semplicemente rimanendo fedele a se stesso³⁷.

Ranalletti, in quell'occasione, spiegava che il Pnf era nato come «sana e vigorosa reazione all'insania di un socialismo bolscevizzante, che dolorosamente aveva dilagato per il nostro Paese nei primi anni dopo la guerra». In questa sorta di guerra civile i partiti si erano ingaggiati senza tregua, e anche quello fascista non si era sottratto ad affrontare una lotta «anche sanguinaria» contro gli avversari antinazionali. Vinta questa guerra, il fascismo arrivava al potere. E la marcia su Roma? Certo essa era un avvenimento rivoluzionario, che assicurava al partito la piena conquista del potere ma «fu ricondotta dalla Maestà del Re nell'orbita della legalità con la chiamata del Capo del movimento al potere e coll'incarico a lui dato della formazione del Ministero, secondo le norme costituzionali».³⁸ Assunto il potere, il partito fascista attuava uno stile profondamente diverso dal passato e si «afferma subito come Partito unico nella vita politica dello Stato [e] vietò la costituzione e ricostituzione di ogni altro partito». Era questo stile, secondo Ranalletti, che dava al partito la sua natura «totalitaria», ma, a suo avviso, questa nuova forma di governo poteva «ricondursi a quella del Governo puramente costituzionale. Per questa forma di Governo non è necessaria l'esistenza di più partiti politici nel Paese e nella Camere legislatrice, e in ogni modo i partiti non decidono dell'indirizzo politico del Governo dello Stato»,

³³ Ambrosini aveva partecipato agli *Studi in onore di Oreste Ranalletti*, Cedam, Padova 1931, con un contributo dal titolo *Sul carattere delle costituzioni repubblicane nel dopoguerra*.

³⁴ Schmitt aveva già affrontato nel 1929 il tema della «idee fasciste sullo Stato», in *Lo Stato fascista*, ora in Id. *Posizioni e concetti in lotta con Weimar-Ginevra-Versailles 1923-1939*, a cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano 2007, pp.177-186. Sulla fortuna di Schmitt in Italia si rimanda a C. Galli, *Carl Schmitt nella cultura italiana (1924-1978)*. *Storia, bilancio, prospettiva di una presenza problematica*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica» n. 1 (1979), pp. 81-160, in part. p. 102-106. Sulla ricezione del fascismo nella cultura nazista si veda S. Breuer, *La rivoluzione conservatrice. Il pensiero di destra nella Germania di Weimar*, Donzelli, Roma 1995, pp. 100-109.

³⁵ La formula del governo puramente costituzionale, Ranalletti la espone in *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova 1935, pp. 137-140, testo che già allora vantava cinque edizioni e che sarà ristampato sino al 1947; si veda anche S. Cassese, *Lo Stato, 'stupenda creazione del diritto' e 'vero principio e vita', nei primi anni della Rivista di diritto pubblico (1909- 1911)*, in «Quaderni fiorentini», 1987, p. 501 sgg, nel quale si riassume un dibattito sulla crisi dello Stato moderno tra Ranalletti, Vittorio Emanuele Orlando e Santi Romano.

³⁶ Cfr., Sordi B., *Ranalletti Oreste*, in DBGI, *ad vocem*.

³⁷ L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 36 (corsivo nostro).

³⁸ O. Ranalletti, *Il Partito Nazionale Fascista nello Stato italiano*, in Circolo giuridico di Milano, *Gli Stati europei a partito politico unico. Per i professori: Carlo Schmitt, Gaspare Ambrosini, Oreste Ranalletti*, con prefazione di O. Ranalletti, Panorama, Milano 1936, p. 17. Sulla «marcia» si veda G. Santomassimo, *La marcia su Roma*, Giunti, Firenze 2000; G. Albanese, *La marcia su Roma*, Laterza, Roma-Bari 2006; E. Gentile, *E fu subito regime, Il fascismo e la marcia su Roma*, Laterza, Roma-Bari 2014.

potavano al massimo, come il Pnf, svolgere un'azione di «conciliazione, di equilibrio, di armonia e di giustizia fra le classi e le categorie sociali». La collocazione all'interno dello Stato, portava ad una trasformazione di diritto pubblico del Pnf: «assumendo funzioni sussidiarie e integrative di quello dello Stato»³⁹.

Diametralmente opposta era la risposta di Schmitt sul rapporto tra lo Stato tedesco e il partito nazista, sintetizzata con la massima: «Hegel è morto». Il popolo tedesco, dopo aver creato lo Stato, ora poteva conservarlo senza sottomettersi ad esso, valersene «senza trattarlo come meccanismo morto, senza disfarlo e senza abusarne». Secondo Schmitt, lo Stato era diventato ciò che «Vilfredo Pareto chiama “residui”». Al «venerato collega Ranelletti» illustrava, in un intervento tanto profondo quanto violento, che solo il partito unico nazista per la prima volta «da mezzo millennio, ha ristabilito l'unità politica dell'Impero tedesco [...] Esso è portatore del pensiero del popolo tedesco, il dominatore di tutta l'atmosfera spirituale, il vero custode di tutto l'odierno ordinamento»⁴⁰. Per il Führer, capo dello Stato, del governo e del partito, non si poteva applicare la categoria di persona giuridica ma quella di «comunità universale» (*Gesamtgemeinschaft*), coniata «dai giovani giuristi nazionalsocialisti e che pone, al posto del concetto individualistico della persona, quella della comunità concreta». Da questo concetto costruito intorno la figura di Adolph Hitler, derivava il *Führerprinzip*:

questo significa che tutte le decisioni vengono fundamentalmente prese da un uomo che è capo, il quale è incondizionatamente responsabile e deve essere sostenuto dalla fiducia dei suoi seguaci. Egli è assistito da consiglieri, i quali, però, non formano un collegio che decide a maggioranza. Essi vengono molto consultati anche insieme, ma non collegialmente, e la decisione spetta al Capo, non ad una maggioranza formata da una procedura di votazione [...] Il Führer forma con i suoi seguaci una Comunità; egli deve rimanere in contatto con essi e godere continuamente la loro fiducia. Gli uomini sottoposti al Führer non sono suoi strumenti privi di volontà, ma formano il suo seguito (*Gefolgschaft*). I concetti di «Führer e seguito» sono indivisibili⁴¹.

Se la volontà del Führer era fonte del diritto e il suo corpo coincideva con quella della nazione tedesca, ne derivava che, come proseguiva Schmitt nella sua conferenza milanese, esso non poteva mai essere una persona giuridica astratta, una *factio iuris*, ma una realtà in carne e ossa la cui purezza e salute era quella della Germania unita e indivisibile; quindi il consenso dei sudditi del Reich al potere del Führer era «al contempo libero, tacito, inconscio e istintivo. Tra il Führer e il suoi sudditi esiste un'armonia prestabilita che è fondata su una comunità di razza, fonte di un “rapporto intimo” che esclude ogni costrizione meccanica, formalistica e poliziesca»⁴². Questo rapporto intimo si realizzava, per Schmitt, nella lotta «contro ogni sorta di degenerazione biologica e morale del popolo tedesco che cerca di conservare la sostanza del sangue e della terra: “*Blut und Boden*”». E con la «purezza del sangue» si giustificavano le leggi sull'eugenetica e sul divieto di mescolanza con altre razze di impuro «sangue straniero». Alla fine, concludeva Schmitt, «questo ordinamento giuridico razzista, posto tutto al Partito nazionalsocialista, è e vuole essere null'altro che diritto tedesco»⁴³.

Ad Ambrosini era affidata una relazione sul partito unico comunista in Russia, ma forte emergeva nel suo intervento il tentativo di ritornare sul problema del Pnf. Il partito in Urss non si era fuso con lo Stato, né era diventato un suo organo, semplicemente lo aveva asservito, aspettando la sua estinzione come prevedeva la teoria marxista. Nel mentre, attendendo la scomparsa, affermava Ambrosini, il partito comunista «sovrasta quello degli organi sovietici in quanto può emanare ordini da

³⁹ O. Ranelletti, *Il Partito Nazionale Fascista*, cit. pp. 18-19. Una sintesi di questo dibattito L. Di Nucci, *Lo Stato-partito dei fascisti. Genesi, evoluzione e crisi 1919-1943*, Il Mulino, Bologna 2009.

⁴⁰ C. Schmitt, *I caratteri essenziali dello Stato nazionalsocialista*, in Circolo giuridico di Milano, *Gli Stati europei a partito politico unico*, cit., pp. 41 e 43. Su questi temi si rimanda a C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, Il Mulino 2010, in part. pp.856-863.

⁴¹ C. Schmitt, *I caratteri essenziali dello Stato nazionalsocialista*, cit., pp.47-48. Su questi temi si veda I. Kerchawm, *Hitler e l'enigma del consenso*, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 100-111; L. Herbst, *Il carisma di Hitler. L'invenzione di un messia tedesco*, Feltrinelli, Milano 2011, pp. 249-253.

⁴² J. Chapoutot, *La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti*, Einaudi, Torino 2016, p. 167.

⁴³ C. Schmitt, *I caratteri essenziali dello Stato nazionalsocialista*, cit., p. 50.

cui anche questi sono legati [e] malgrado il silenzio ed anzi la disposizione contraria della costituzione che attribuisce i poteri sovrani al Congresso dei soviet, il Partito deve considerarsi come l'organo supremo dello Stato sovietico»⁴⁴. Il Pnf ha sì costituito un Regime, per Ambrosini, e «pur restandone l'anima e l'elemento indispensabile di vita e di sviluppo non ha svalutato né si è sovrapposto allo Stato, ma si è inquadrato nello Stato ed ha messo al servizio di esso tutte le sue forze spirituali». Insomma il Pnf era una via di mezzo tra il modello a partito unico nazista e comunista, anche se per «presupposti», «scopi» e «mezzi» era indubbio l'affinità tra nazismo e fascismo in chiave anticomunista⁴⁵.

2. LA «DEBELLATIO» ETIOPIA DI SANTI ROMANO

Accanto a questi temi costituzionali, Ambrosini in quegli anni intrecciava altri interessi che sarebbero diventati preponderanti nella sua produzione scientifica e politica. Il primo era quello dell'oscillazione tra accentramento e decentramento amministrativo, tra federalismo e confederalismo, cercando di fermare il pendolo in un situazione mediana che Ambrosini definiva «regionalista». Ma visto che era impossibile trovare quella posizione, Ambrosini si schierava decisamente per l'accentramento fascista dello Stato italiano come «blocco granitico» scolpito dal duce; non c'erano dubbi: «tutte quelle teorie e quelle correnti politiche, che per motivi più o meno coscienti, per nostalgia del passato o per interessi materiali, parlavano di autonomia o di decentramento politico provinciale o regionale, indirettamente alimentavano le forze centrifughe e disaggregatrici per lo Stato». La forza del progetto fascista, la nuova coscienza nazionale e la «diretta volontà del Duce» avevano fatto «scomparere qualsiasi residuo di regionalismo. Ribadendo l'affermazione assoluta della concezione rigidamente e saldamente unitaria dello Stato Fascista»⁴⁶.

Il secondo tema di cui si occupava Ambrosini negli anni palermitani era quello della politica internazionale⁴⁷ che lo portava, nel 1937, a ricoprire, presso la facoltà di giurisprudenza dell'università della Sapienza di Roma, l'*imperiale* cattedra di Diritto coloniale: primo ordinario italiano di questa nuova materia figlia della guerra d'Etiopia. Era stata la conquista dell'impero a esigere che il giuscolonialismo uscisse dallo stato di minorità nel quale fin a quel momento era stato sepolto, sotto il pesante velo del diritto costituzionale e amministrativo, per assumere un posto di primo piano nella politica e nella scienza italiana e internazionale: anche il diritto coloniale reclamava il suo posto al sole⁴⁸.

La materia aveva in Italia dei padri nobili nel napoletano Mariano D'Amelio e nel siciliano Santi Romano: non solo grandi giuristi, ma uomini al vertice della macchina amministrativa e giudiziaria

⁴⁴ G. Ambrosini, *Il partito comunista nello Stato sovietico*, in Circolo giuridico di Milano, *Gli Stati europei a partito politico unico*, cit., p. 72. L'autore si era già interessato dei problemi sovietici con *L'ingresso dell'Urss nelle società delle nazioni e la sua ripercussioni sull'ideologia universalistica dei bolscevichi*, in «Rivista di studi politici internazionali», n. 2 (1935).

⁴⁵ G. Ambrosini, *Il partito comunista*, cit., pp. 74-75. Ambrosini aveva del resto già messo in luce le trasformazioni del sistema costituzionale tedesco in *La fine del federalismo in Germania e i nuovi rapporti tra Reich e Länder*, in «Rivista di diritto pubblico e la giustizia amministrativa», 7 (1933); e *La soppressione dei residui di sovranità tedeschi e l'istituzione nel Reich del sistema unitario*, in «Rivista di diritto pubblico e la giustizia amministrativa», n. 6 (1934).

⁴⁶ G. Ambrosini, *Il carattere unitario dello Stato Fascista e gli enti locali*, in «Europäische Revue» n. 12 (1932), la rivista berlinese aveva pubblicato un numero monografico dedicato al decennale del fascismo. Sul tema del regionalismo in Ambrosini si vedano: *Un tipo intermedio di Stato tra unitario e federale caratterizzato dall'autonomia regionale*, in «Rivista di Diritto Pubblico e La Giustizia Amministrativa», n. 2 (1933); *Stato ed autonomia regionale nel sistema della cessata monarchia austriaca e nell'attuale repubblica spagnola*, in «Il circolo giuridico» n.s., n.4 (1933); *La struttura dello Stato austriaco*, in «Civiltà fascista», n. 1 (1934).

⁴⁷ Già nel 1927 Ambrosini aveva pubblicato *I problemi del Mediterraneo*, in «Annuario di politica estera» (Facoltà di Scienze Politiche della R. Università di Pavia), sempre sulla stessa rivista l'anno seguente, *Gli interessi italiani e del mondo cattolico in Palestina*; e ancora *Sul reclutamento ed impiego delle milizie locali nei paesi sotto mandato*, in *Studi in onore di Federico Cammeo*, Cedam, Padova 1932; *La fine del mandato in Irak: il trattato anglo-iracheno del giugno 1930 e la ripercussioni in Siria*, in «Rassegna italiana», n. 96 (1932), *Paesi sotto mandato: condizione giuridica degli abitanti*, Treves, Milano 1932, *L'Italia e l'espansione coloniale*, in «Scuola e cultura», n. 2 (1933); *Il duca degli Abruzzi*, in «Educazione fascista», n. 6 (1933).

⁴⁸ L. Martone, *Diritto d'oltremare. Legge e Ordine per le Colonie del Regno d'Italia*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 1-44.

fascista, il primo si iscriveva al partito nel 1934 il secondo già nel 1928. D'Amelio sarà presidente per tutto il fascismo della Corte suprema di cassazione unica del Regno in Roma, presidente del Consiglio superiore della magistratura e della Suprema Corte disciplinare, massimi istituti di controllo dell'organico giudiziario, senatore, vicepresidente del senato, ministro, fondatore del *Nuovo Digesto Italiano*, componente della commissione per la riforma dei codici e suo l'annuncio della promulgazione del codice di procedura civile, il 7 aprile 1941, da lui definito come la codificazione «fascista per eccellenza». Allievo a Palermo di Vittorio Emanuele Orlando, Romano era membro di innumerevoli commissioni ministeriali, presidente del Consiglio di Stato dal 1928 al 1944 e senatore del regno dal 1934; sarà lui, dopo l'8 settembre del 1943, ad emanare le disposizioni per il trasferimento del personale statale a nord nella nuova Repubblica sociale anche se lui preferì restare a Roma⁴⁹.

D'Amelio era stato magistrato nella colonia Eritrea da 1899 al 1905, come giudice e presidente del tribunale di Massaua, dove provvide all'ordinamento giudiziario che istituiva il tribunale d'appello ad Asmara, del quale fu il primo presidente, oltre che reggente la direzione degli affari civili della colonia. Da questa esperienza aveva scritto nel 1911 un famoso testo dal titolo *L'ordinamento giuridico della colonia Eritrea*; Romano nel 1918, a ridosso del «cippo confinario» de *L'ordinamento giuridico*, tenne anche un corso a Firenze che divenne il *Corso di diritto coloniale*. Tra i punti di saldatura dei due testi vi era il carattere dominante della produzione normativa, eccezionale ed emergenziale, affidata al potere esecutivo, al centro come in periferia, con la conseguente emarginazione del parlamento. Da questo punto di vista, l'opposizione civiltà/non civiltà fu il criterio decisivo per separare lo spazio metropolitano con quello coloniale e per definire forme giuridiche proprie basate sulla gerarchia della civiltà e la differenza razziale; tanto che per entrambi gli ordinamenti coloniali più consoni erano quelli dello Stato assoluto⁵⁰. Alle popolazioni africane si poteva applicare solo l'antica condizione per-costituzionale di sudditanza e sfruttamento, vale a dire *cives non optimo iure*. Esse non potevano godere dei diritti politici dei cittadini metropolitani ma solo di quelli esclusivi concessi loro dalla legge speciale per le colonie: «Il loro stato personale e i loro rapporti di diritto privato [erano] regolati da norme apposite che in linea di massima riconoscono efficacia alle consuetudini indigene se non contrarie allo speciale ordine pubblico che lo Stato vuole conservare in colonia»⁵¹.

Dopo la conquista dell'Etiopia e partendo da questa impostazione normativa fornita da D'Amelio e Romano, «si formò una legislazione ufficialmente presentata come razzista, e, anzi, proprio l'ideologia imperialista era unanimemente conosciuta come la causa e l'origine del razzismo italiano»⁵². Si passava dalla discriminazione degli indigeni africani a quella degli ebrei⁵³, come lo stesso D'Amelio riconosceva quando, commentando il nuovo codice civile fascista del 1938 – che all'articolo primo del primo libro, *Delle persone e della famiglia*, specificava «le limitazioni alla capacità giuridica derivante dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali» – scriveva che «procedendo su questa via, secondo le direttive del Gran Consiglio del Fascismo, si è venuto affermando un principio di più vasta portata: quello cioè che solo l'appartenenza alla razza ariana è l'elemento giuridico rilevante nella determinazione della sfera della capacità giuridica dei soggetti»⁵⁴. In base a tale principio l'articolo 7 della Carta di Verona della Repubblica di Salò, nel novembre 1943, revocava agli italiani ebrei la cittadinanza, confiscava i loro beni e passava così dalla *persecuzione dei diritti* alla persecuzione delle vite⁵⁵.

⁴⁹ Impossibile elencare una bibliografia degli studi dedicati ai due giuristi. Per estrema sintesi e chiarezza si vedano di F. Auletta, *D'Amelio Mariano* e A. Sandulli, *Romano Santi*, entrambi in DBGI, *ad vocem*

⁵⁰ Si veda, P. Costa, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in «Quaderni fiorentini», n. 1, T. I (2004-2005), pp. 217-229.

⁵¹ I. Rosoni, *L'organizzazione politica-amministrativa della prima colonia eritrea (1880-1908)*, in «Quaderni fiorentini», n.1, T.2 (2004/2005), p. 1.122; G. Bascherini, *Ancora in tema di cultura giuridica e colonizzazione. Prime note sul Corso di diritto coloniale di Santi Romano*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 1 (2013), pp. 117-133.

⁵² O. De Napoli, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Le Monnier, Firenze 2009, p. 86.

⁵³ G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano 2014, pp. 146-154.

⁵⁴ M. D'Amelio (a cura di), *Codice civile. Commentario*, Barbera, Firenze 1940, p. 88.

⁵⁵ S. Levis Sullam, *I carnefici italiani. Scene del genocidio degli ebrei, 1943-1945*, Feltrinelli, Milano 2015, p. 17; G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 275-283.

Il 6 maggio 1936, il giorno dopo l'annuncio della vittoria della guerra in Africa, Santi Romano pubblicava su «Il popolo di Roma» un articolo intitolato *La «debellatio» dell'Etiopia*: «Il trionfo delle armi dell'Italia fascista – recitava trionfalmente l'incipit – ha determinato in Abissinia una situazione che, dal punto di vista giuridico, si può ormai definire in modo netto e preciso: l'impero etiopico ha cessato di esistere. Quell'agglomerato informe di barbari che aveva usurpato il nome di Stato, ha subito una vera e propria *debellatio*⁵⁶. Sosteneva Romano che non solo era stato un errore riconoscere l'Etiopia nel consesso della Società delle Nazioni, con voto favorevole anche dell'Italia prefascista, ma che qualsiasi rimostranza del governo sconfitto o della comunità internazionale era priva di legittimità, proprio in base all'istituto della *debellatio*. La fuga del Negus non poteva e non doveva interpretarsi come una abdicazione, che implicava una continuità del potere politico nella persona dell'imperatore anche con la perdita del territorio, ma come un vero e proprio «sfacelo». In Abissinia non era mai esistito uno Stato e quindi nessuna autorità, ora non c'era «altra autorità e altra organizzazione se non quella che fa capo allo Stato italiano». Inutile qualsiasi trattato di pace o riconoscimento di un nemico sconfitto, esso semplicemente non esisteva e non era mai esistito. Si poteva passare direttamente dalla guerra alla normale e pacifica amministrazione interna secondo la volontà del duce vittorioso: «Questo modo di porre fine alla guerra che, anche col nome latino con cui si suole designarsi, dimostra l'impronta romana, appare politicamente il più opportuno e inoltre il più consono allo spirito dell'Italia Fascista, che ama dettare la propria legge con la parola del suo Duce». L'articolo di Romano, e il dibattito che suscitò, fu attentamente seguito da Carl Schmitt per la sua polemica contro la Società delle Nazioni. La *debellatio*, dal suo punto di vista, seppelliva, materialmente e spiritualmente, l'istituzione ginevrina: «un'associazione retta da un simile spirito, come il destino dell'Abissinia dimostra, non è nemmeno in grado in ultima analisi di distinguere da sé i membri e i non membri, ancor meno l'amico e il nemico»⁵⁷. Si apriva così una fase nuova, come aveva annunciato e previsto Hitler, «da fondazione di un nuovo ordine europeo basato sullo spirito della comunità». Questo nuovo ordine internazionale avrebbe trovato legittimazione in una nuova guerra di cui la *debellatio* dell'Etiopia era il primo atto.

Le conseguenze della guerra entravano e scuotevano anche gli equilibri costituzionali del regime: grazie proprio a Santi Romano il duce giuridicamente veniva innalzato, nel 1938, a quel grado che la *debellatio* gli aveva materialmente attribuito: Primo Maresciallo dell'Impero, capo delle sue forze militari, *ex aequo* con il Re. Il 30 marzo di quell'anno, dopo un irruento ed ottimistico discorso sullo stato delle forze armate tenuto da Mussolini al senato, i deputati approvarono per acclamazione una legge con la quale si creava il grado di Primo maresciallo e lo si conferiva al Re e al duce: «La gravità della legge non consisteva nella creazione del nuovo grado, né nel fatto che esso venisse attribuito a Mussolini, ma nella attribuzione *anche* al sovrano»⁵⁸. Per arginare la collera del Re, Mussolini dopo una tempestosa udienza, decideva di affidare a Santi Romano un parere costituzionale sulla legge. Quest'ultimo, nel giro quarantott'ore, dava il suo parere positivo, avallando l'operato della Camera convocata d'urgenza e la creazione parlamentare di nuovi gradi dell'esercito. Il duplice conferimento a Re e duce, scriveva Romano, era «pienamente legittimo, anche dal punto di vista costituzionale, per l'ovvia considerazione che tale conferimento non deroga alle disposizioni statuarie per cui il Re è il Capo supremo dell'Esercito». Un parere giuridico ma pesantemente politico che dimostrava la consonanza tra Consiglio di Stato e Mussolini⁵⁹, confermando in questo modo la posizione costituzionale della volontà

⁵⁶ S. Romano, *La «Debellatio» dell'Etiopia*, in «Il popolo di Roma» del 6/5/1936. L'articolo venne subito ripreso da altri organi di informazioni e dalle riviste scientifiche. Qui è citato dalla versione pubblicata dalla «Rivista internazionale di filosofia politica e sociale», n. 2 (1936), pp. 162-164, che, a seguire, pubblicava un saggio del filosofo palermitano Francesco Orestano, «*Debellatio*» e «*no man's land*», pp. 164-166.

⁵⁷ C. Schmitt, *La settima trasformazione della società ginevrina delle nazioni (1936)*, in Id., *Posizioni e concetti*, cit., p. 349-351.

⁵⁸ R. De Felice, *Mussolini il duce. II. Lo Stato totalitario 1936-1940*, Einaudi, Torino 1996, p. 30. L'operazione in realtà non era affatto spontanea ed il colpo di mano era stato preparato da tempo come dimostra D. Musiedlak, *Lo Stato fascista e la sua classe politica 1922-1943*, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 408-411.

⁵⁹ Si veda, G. Melis, *Santi Romano e il Consiglio di Stato*, in «Le carte e la storia», n. 1 (2003), p. 11. Invece, secondo M. Fioravanti, giuristi come Romano e Ranalletti non potevano essere «affatto definiti "giuristi del regime". Essi invece rappresentano in pieno la tradizione di fronte al regime; e di fronte ad esso non cessarono mai di sentirsi tutori di quello Stato di diritto, che già in piena età liberale era per loro divenuto Stato amministrativo». Id., *Costituzione*,

del duce; avviando un processo che, come annotava Bottai, avrebbe portato Mussolini ad essere «un Re di Stato totalitario, espressione del popolo organizzato». Vittorio Emanuele III non mancò di manifestare al duce il suo disappunto, e sul parere del presidente del Consiglio di Stato avrebbe commentato dicendo che «i professori di diritto costituzionale, specialmente quando sono dei pusillanimi opportunisti, come il professore Santi Romano, trovavano sempre argomenti per giustificare le tesi più assurde: è il loro mestiere; ma io continuo ad essere della mia opinione»⁶⁰. La Corona, già infastidita e contraria alla guerra etiopica, tentava di resistere:

in gioco c'è appunto l'equiparazione del re a un «comune cittadino», ma soprattutto c'è il rischio che venga messo in discussione un caposaldo dell'immaginario collettivo nel quale esercito e Corona sono reciprocamente associati e, ancor più, c'è – all'orizzonte – la questione del comando delle forze armate [...] Ed è una questione destinata – mai definitivamente, però – a maturare allo scoppio della guerra, con l'assunzione del comando delle forze operanti da parte di Mussolini e la conservazione di un formale comando supremo a Vittorio Emanuele [...] E infatti il duce fascista sembra tenga particolarmente a fregiarsi delle doppie greche che lo qualifica primo maresciallo: per quanto anche dopo il 1938 Mussolini seguì a sfoggiare sulla spalla sinistra la «V» rovesciata su sfondo nero con sottostante l'aquila imperiale (grado simbolico e onorifico di caporale d'onore della Milizia che lo riannoda alle «eroiche» radici dei primi tempi e che, per fare un esempio altamente significativo, fa ancora la propria apparizione nel maggio del 1938 durante la grande parata militare su via dell'Impero), vengono date specifiche disposizioni alla propaganda affinché nei servizi fotografici siano messe in risalto le occasioni in cui il capo del governo veste l'uniforme di primo maresciallo dell'Impero⁶¹.

Il sodalizio tra Mussolini e Romano si era stretto nell'eccezionalità della sua chiamata a presiedere il Consiglio di Stato nel 1928, quando il duce, con uno strappo alla pratica consolidata di nominare il consigliere anziano, impose il giurista siciliano, il quale prese subito la tessera del partito⁶². Nei discorsi che Mussolini e Romano tenevano, in occasione della nomina, era rivendicata la medesima visione del fascismo: il rafforzamento del potere esecutivo e il Consiglio come uno degli strumenti decisivi del nuovo corso. Non a caso Romano, riprendendo un passo del discorso di Mussolini, riproponeva «alla lettera il parallelismo tra Gran consiglio del fascismo e Consiglio di Stato, ne avrebbe sottolineato la rilevanza costituzionale, avrebbe esaltato l'esigenza di un governo e di un'amministrazione rapidi nel decidere ma al tempo stesso autori di decisioni "ben ponderate"»⁶³. Era l'azione concordataria tra Romano, presidente Consiglio di Stato, e Mariano D'Amelio, presidente della Corte di cassazione, a mettere in luce la esemplare commissione di pubblico e privato, tra provvedimento amministrativo autoritario e volontà del duce, come confermava il decreto del 1931 con il quale le attribuzioni relative al Consiglio di Stato dal ministero per l'Interno venivano trasferite al capo del governo. Sarebbe stato lo stesso D'Amelio, in occasione di quell'opera fondamentale per capire il fascismo rappresentata dagli *Scritti giuridici in onore di Santi Romano* del 1941, a rivendicare la raggiunta sovranità dello Stato fascista su tutte le organizzazioni sociali, che assumevano così «pubbliche funzioni, che esercitavano in vece e in nome dello Stato»⁶⁴; mettendo così in luce «la profonda modifica avvenuta negli ultimi due decenni nel rapporto reciproco tra diritto pubblico e privato, che era da considerarsi soprattutto "effetto degli ordinamenti pubblici negli Stati a carattere

amministrazione e trasformazione dello Stato, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Laterza, Roma-Bari 1990, p. 46. Il parere di Santi Romano è riportato in R. De Felice, *Mussolini il duce*. II. *Lo Stato totalitario*, cit., pp. 847-849

⁶⁰ Le due citazioni di Bottai e Vittorio Emanuele III, in *Ibidem*, a p. 40 e 35

⁶¹ P. Colombo, *La monarchia fascista 1922-1940*. Il Mulino, Bologna 2010, pp. 120-121.

⁶² A. Sandulli, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Milano, Giuffrè 2009, p. 183.

⁶³ G. Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Il Mulino, Bologna 2018, p. 327.

⁶⁴ M. D'Amelio, *Diritto privato e diritto pubblico nel 1° libro del Codice civile*, nel IV volume di AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Vol. I - *Filosofia e teoria generale del diritto*. *Diritto costituzionale*, Vol. II - *Diritto amministrativo*, Vol. III - *Diritto internazionale*. *Diritto coloniale*. *Diritto corporativo*, Vol. IV - *Diritto privato*. *Diritto ecclesiastico*. *Altre scienze giuridiche*, CEDAM, Padova 1940, p. 31.

autoritario”, andava anche colta come fenomeno più generale, “come manifestazione della coscienza giuridica di un’epoca, e non come tendenza particolare di uno o di un altro popolo”⁶⁵.

La progettualità politica del fascismo trovava nel diritto pubblico la sua più alta espressione di visibilità, il che portava ad un ulteriore allargamento della disciplina stessa. Non a caso la «Rivista di diritto pubblico», era stata uno dei primi periodici ad interessarsi allo studio del diritto coloniale ancor prima che esso venisse consacrato come nuova branca del diritto, dotata di una propria autonomia» e poi anche delle leggi sulla difesa della razza⁶⁶. Nel 1939, Romano dava la sua «vibrante adesione» anche al primo numero della nuova rivista «Diritto razzista», entrando a far parte del comitato di redazione. Rivista che già nel primo numero si presentava come *jus novum*, pubblico e privato insieme, che individuava nel diritto razzista l’ultima e più importante tappa della rivoluzione fascista, avvertendo forte il dovere di difendere la razza ed inveendo contro i giuristi ebrei, accusati di essere naturalmente privi di «senso del diritto»⁶⁷. Rivista, avversata anche dentro il fascismo stesso, che dal primo numero del secondo anno, portava come sottotitolo «Rivista italo-germanica del diritto razzista» e nell’occasione veniva pubblicato il saggio *Il diritto razzista germanico*, di Hans Frank, presidente dell’Accademia del diritto germanico e futuro «boia di Polonia»⁶⁸.

Ancora nella IV edizione del *Corso di diritto costituzionale*, pubblicata nel 1943, ben 5 anni dopo l’approvazione delle leggi razziali, Romano elencava la razza come la prima proprietà che influiva sulla capacità di diritto pubblico dei cittadini metropolitani rispetto ai sudditi delle colonie. Così come quando prendeva in esame la nuova condizione giuridica dell’italiano «appartenente a razza ebraica», sempre in rapporto al problema della cittadinanza, non poteva fare a meno di chiedersi quale fosse in concreto, nell’ordinamento a lui contemporaneo, la distanza che separava la condizione delle popolazioni indigene dell’AOI da quella dell’ebreo italiano, arrivando «alla conclusione che si trattava di un caso in cui la qualità di cittadino differiva da quella di suddito da un punto di vista semplicemente “onorifica”»⁶⁹.

3. L’IMPERO E LA RAZZA

A fronte di questa cambio di fase della politica, a seguito della «riapparizione dell’impero sui colli fatali di Roma», il fascismo pretendeva anche un netto appoggio dell’accademia, specie di quella legata ai tempi imperiali come il diritto coloniale e Ambrosini non deludeva certo le aspettative. Nella fascetta de *I problemi del Mediterraneo*, primo libro della sua produzione romana, si poteva leggere: «un quadro vivo e completo dell’attuale situazione mediterranea, da Tangeri all’Adriatico, tracciato da uno dei scrittori più competenti dell’Italia fascista». Ambrosini, sin dalle prime righe, non deludeva di certo i suoi lettori: «Il Mediterraneo costituisce una delle vie maestre del traffico mondiale. Tutte le potenze marinare vi sono perciò interessate, quantunque in grado diverso, l’Inghilterra, la Francia e l’Italia», però solo l’Italia aveva la naturale, geografica e storica vocazione mediterranea, l’unica in grado di mantenere la pace e la libertà dei commerci nel suo mare. Mentre le altre potenze minacciavano la guerra, si spartivano a tavolino i possedimenti, baravano con il gioco dei mandati, l’Italia era la sola civiltà veramente mediterranea.

Questa realtà, della quale per altro anche all’estero gli spiriti più equanimi da qualche tempo si rendono ormai conto, è stata riaffermata dal Duce in un discorso di eccezionale importanza per la vita internazionale nel discorso di Milano del 1° novembre 1936, con le seguenti proposizioni lapidarie, che

⁶⁵ L. Mangoni, *Giuristi e politica*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica*, cit., p. 330.

⁶⁶ S. Falconieri, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Il Mulino, Bologna 2011, p. 55.

⁶⁷ Cit. in S. Gentile, *La legalità del male. L’offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino 2013, p. 49.

⁶⁸ G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano 2014, p. 139.

⁶⁹ S. Falconieri, *La legge della razza*, cit. p. 228.

consacrano le esigenze ed il programma mediterraneo dell'Italia: «L'Italia è un'isola che si immerge nel Mediterraneo. Se per gli altri il Mediterraneo è una strada, per noi italiani è la vita. Noi non intendiamo minacciare questa strada. Non ci proponiamo di interromperla; ma esigiamo d'altra parte che i nostri diritti ed interessi vitali siano rispettati»⁷⁰.

La dimostrazione del successo italiano come popolo imperiale era, naturalmente, la Libia che, quando venne colonizzata «non era certo l'Eden», qualcuno si era spinto a dire che si trattava di «uno scatolone di sabbia, dal quale l'Italia nulla avrebbe potuto trarre». Con il fascismo tutto questo si era completamente rovesciato, avviandosi «verso un grado di prosperità e di progresso da gareggiare coi paesi limitrofi». Quindi, secondo Ambrosini, «può ben dirsi che la Libia attuale è la creazione della volontà del Duce e del Regime». Il fascismo non solo aveva dissodato i campi, resi fertili i deserti, portato l'acqua, le scuole, gli ospedali ecc... ma era riuscito anche a «riportare in pieno in quelle terre il simbolo delle Croci», senza però opprimere le altre «razze e religioni», riuscendo ad «attrarre nella sua orbita l'elemento islamico». Sulla «quarta sponda» il fascismo era riuscito là dove tutti gli altri stavano o avevano fallito: portare la pace, la civiltà superiore e i veri costumi. Ne era dimostrazione «la gioventù araba che si riunisce oggi e si organizza sotto i segni del Littorio».

In seguito alla politica organica e ferma del Fascismo, essi hanno compreso e ci sono venuti incontro della nostra campagna per la conquista dell'Abissinia, dove hanno mandato i loro migliori soldati a combattere sotto il Tricolore. [...] E perciò che la politica italiana in Libia si appalesa benefica per il mantenimento del prestigio europeo in Africa, e meritevole d'essere presa ad esempio dagli Stati colonizzatori⁷¹.

Al posto di riconoscere e imitare il manifesto destino imperiale dell'Italia fascista, Francia e Inghilterra si erano permesse di «opporre illegittima ed ingiusta» sanzione all'espansione in Etiopia, «operando perché fosse troncata o fallisse», ma «il Duce fondatore dell'Impero vinse tutti col suo genio e con l'eroismo dei soldati e la resistenza del popolo». Con la conquista dell'Impero, sempre secondo Ambrosini, «l'Italia si è concretamente liberata da quello stato di inferiorità ed ha affermato la sua completa autonomia di fronte all'Inghilterra e alle altre potenze mediterranee», grazie soprattutto alla «felice posizione della Sicilia» che diventava, o doveva diventare, il cuore logistico dei trasporti, dell'esercito, dell'aviazione e della marina⁷².

Ambrosini nell'attività di pubblicitista e di conferenziere, in questo primo periodo romano, era inarrestabile: pubblicava opuscoli, articoli su giornali, su settimanali e su riviste scientifiche. Al terzo congresso degli studi coloniali, che si svolgeva a Firenze nell'aprile del 1937, presentava due relazioni: una su *Il valore politico della Libia nell'Impero Italiano* e l'altra su *La natura giuridica dell'Africa orientale italiana*. I toni dell'intervento sulla Libia erano, come sempre, trionfalisti: «La politica dell'Italia, tracciata dal Duce e svolta in questi ultimi anni con illuminata comprensione delle cose e con rapida decisione del Governatore Maresciallo Balbo, è stata manifestamente coronata da più brillante successo»⁷³. L'unica missione ancora da compiere era quella di trasformare la «quarta sponda» in una vera e propria nuova colonia di sfruttamento e popolamento, ma non come quelle inglesi e francesi, che a causa della bassa «densità» demografica erano costretti ad entrare a patti con i nativi del luogo, creando tensioni e guerra, ma provvedendo all'immediato trasferimento di quanti più italiani metropolitani possibili.

Per questa ragione – scriveva – è indispensabile che abbia pieno e sollecito svolgimento il programma della nostra espansione demografica e nessuno sforzo, nessun sacrificio può e deve essere risparmiato per trapiantare i nazionali, [essa] deve diventare territorio nazionale e deve essere più popolata da nazionali, da

⁷⁰ G. Ambrosini, *I problemi del Mediterraneo*, Istituto nazionale di cultura fascista, Roma 1937, p. 6.

⁷¹ *Ibidem*, p. 24 e 26.

⁷² *Ibidem*, p. 177.

⁷³ G. Ambrosini, *Il valore politico della Libia nell'Impero italiano*, in «Atti del terzo congresso di studi coloniali, Firenze 12-17 aprile 1937-XV», Sansoni, Firenze 1937, p. 89.

fratelli e figli nostri, da gente che in qualsiasi momento deve essere pronta alla difesa dei supremi interessi e del destino imperiale della Patria⁷⁴.

Lo stesso trapianto doveva avvenire per l'Etiopia, ribattezzata da poco Africa Orientale Italiana. Assicurava Ambrosini che la razza italica sarebbe stata protetta: «il massiccio trasferimento in colonia non avrà carattere di precarietà e che servirà al raggiungimento degli scopi prefissi, con la creazione di nuove comunità nazionali che manterranno la purezza della razza e resteranno legate alla Madre Patria». Si trattava piuttosto di creare una nuova Italia pura nella razza e forgiata con «il principio corporativo nella sua più ampia ed integrale concezione che, assieme a quello dell'azione costante ed efficiente del Partito, permane di sé tutto il sistema attuale italiano». Per questo Ambrosini dichiarava di preferire alla sigla AOI la «fascistissima» qualifica di «colonia imperiale». Solo che la «colonia imperiale» non era la «quarta sponda», era troppo lontana per poter diventare direttamente territorio metropolitano e non si poteva certo concedere un'autonomia, quindi rimaneva il problema di che tipo di forma statale dovesse assumere. Per Ambrosini, sempre alla ricerca di un sistema intermedio tra federale e unitario, la soluzione stava in un «sistema misto e complesso, che contiene in sé, in rispondenza alla diverse esigenze unitarie e localistiche, elementi dei due sistemi»: la colonia imperiale era la sintesi di questi due elementi; il modello astratto inseguito da Ambrosini, finalmente, si concretizzava in una forma storica che definiva «Stato regionale»⁷⁵. L'unico difetto era che gli abitanti non godevano di diritti politici e civili, erano solo dei sudditi. L'arrivo degli italiani avrebbe nel tempo mitigato questo difetto di equilibrio ma sarebbe occorso molto tempo e il fascismo andava di fretta.

Tutti questi temi erano l'argomento del suo primo corso di diritto coloniale del 1938. Nella prolusione Ambrosini dedicava il ciclo dei suoi studi «al Duce Fondatore dell'Impero», perché più di diritto coloniale avrebbe parlato di «diritto dell'Impero».

È una concezione nuova che supera i tipi classici di colonizzazione e crea un sistema diverso improntato alla saggezza propria del genio romano; è una concezione ardita, che fa parte di quell'ardimento dinamico a cui si deve la stessa conquista dell'Impero; è un atto di volontà possente, come atto di volontà è stata ed è tutta la nostra opera del Duce – atto di volontà che costituisce, siccome dimostrano l'attività del Regime ed il corso da esso impresso agli eventi in Italia e nel mondo, la prova più eloquente dell'inevitabile capacità costruttiva della stirpe, e la più solenne smentita a quella dottrina unilaterale e perciò pernicioso che va sotto il nome di materialismo storico⁷⁶.

Dopo l'apologia del duce, della sua «rapidità», «genialità», «potenza», «superiorità», «audacia», «volontà», e naturalmente della stirpe imperiale «piena poesia», portatrice in Africa di «opere di civiltà», di «progresso» e «pace», Ambrosini affrontava il tema del riconoscimento giuridico dell'annessione dell'Etiopia. «Tutte le riserve giuridiche – sosteneva – che si fanno circa il riconoscimento cosiddetto *de jure* dell'annessione sono completamente infondate», l'unico istituto giuridico da tenere in considerazione dal punto di vista della «morale internazionale» era quello della *debellatio*.

Nessuno fondamento giuridico ha quella considerazione che vorrebbe disconoscere la legittimità di una conquista ottenuta con la forza, quasi che, da che mondo è mondo, le conquiste non siano state operate con le armi, e quasi che nella conquista non si sia sempre riconosciuto un titolo legittimo di acquisto⁷⁷.

La «razza e la civiltà italiana», nel «nuovo Stato regionale» e attraverso l'azione del partito, verrà imbevuta dallo spirito «corporativo, totalitario e gerarchico»: un nuovo e perfetto fascista contadino e guerriero che avrebbe fatto dell'AOI «un'entità politico-territoriale destinata a potenziare la Metropoli e

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 97-98.

⁷⁵ G. Ambrosini, *La natura giuridica dell'Africa Orientale Italiana*, in *Ibidem*. Le cit., a p. 30 e 35.

⁷⁶ La prolusione e il corso di Ambrosini dal titolo *Principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Impero*, in «Rivista di Diritto Pubblico. La Giustizia Amministrativa», luglio e ottobre 1938, p. 5.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 10.

ad integrarsi con essa». La purezza della razza, la salvaguardia del sangue italiano, l'esaltazione della sua forza fisica, intellettuale e morale necessitava di una rigorosa separazione dai sudditi africani, altrimenti verrebbe meno «la forza propulsiva della razza che rende possibile, attraverso all'incivilimento ed alla collaborazione con gli indigeni, la diffusione della nostra civiltà e il potenziamento della politica imperiale dell'Italia»⁷⁸. Il razzismo era, secondo Ambrosini, una protezione anche nei confronti degli indigeni.

Si è affermato il principio del divieto di mistione tra gli elementi indigeni e quello metropolitano. In proposito anzi sono state dettate sanzioni repressive penali per quei nazionali che mantengono rapporti coniugali con suddite. Politica questa che non importa però alcuna affermazione di spregio verso gli indigeni, ma che è determinata soltanto dalla grande differenza delle condizioni rispettive di civiltà e della considerazione delle conseguenze dannose del meticcio anche per gli stessi meticci, i quali finiscono per essere avulsi dal nucleo sociale indigeno senza arrivare ad entrare effettivamente e a sentirsi a proprio agio nel nucleo sociale metropolitano⁷⁹.

Ambrosini concludeva le sue lezioni intonando l'apologia del fascismo nella sua continuità storica e ideale con l'impero romano: «nessun popolo, all'infuori di quello dell'antica Roma, ha costruito tante strade ed ha impresso fin dall'inizio l'impronta della sua opera civilizzatrice alle regioni conquistate, come ha fatto e fa oggi l'Italia [...] È il genio romano che, come nella ricostruzione dell'Italia nuova, risplende di luce immortale anche nella fondazione dell'ordinamento dell'Impero»⁸⁰. In queste e altre pagine di Ambrosini la teoria dei grandi spazi imperiali si saldava con l'auspicio di una trasformazione armata degli equilibri internazionali: impero britannico contro impero fascista, l'«imperialismo demo-plutocratico» contro l'«imperialismo totalitario e del popolo». Tutto ciò si saldava con la creazione di un mito dell'impero romano, un ritorno quindi alle origini, un impero puro da scorie della modernità come l'assimilazione o l'uguaglianza, capace di riportare la naturale gerarchia di razza e civiltà. L'antico diventava moderno, contemporaneo: Roma contro Cartagine, guerre tra imperi, latini contro fenici, scontri di razza e civiltà. Un impero che «espunge il conflitto all'interno dall'area da esso controllata e partecipa della convinzione (che si pone al centro della tradizione "imperialista") della funzione storicamente feconda della guerra, della sua inevitabilità e della sua capacità creativa»⁸¹.

Sempre nel 1938, a Roma, dal 4 all'11 ottobre si teneva l'ottavo convegno Volta, il cui tema era «L'Africa». Ambrosini non poteva non partecipare. Dopo l'inaugurazione al Campidoglio, le sedute si tenevano a villa Farnesina, sede della Reale accademia d'Italia; alla fine i relatori venivano invitati a un viaggio in Libia, dal 12 al 17 ottobre, dove Ambrosini restava meravigliato dell'opera e delle parole del governatore Italo Balbo. Al convegno Volta aveva tenuto una relazione sull'ordinamento giudiziario degli indigeni sostenendo la necessità di mantenere un pluralismo per i livelli più bassi della popolazione, cioè per gli «incivili». Un diritto diverso e distinto da quello della razza «civile», i cui limiti erano chiari: arrivava fin lì dove non intaccasse gli interessi e le esigenze dei bianchi. «La regola generalmente adottata – illustrava Ambrosini – specie nei riguardi delle popolazioni più arretrate per le quali risulta maggiormente difficile applicare gli istituti propri degli stati civili è in sostanza questa: gli usi e le consuetudini ed il diritto indigeno sono riconosciuti fin tanto che non contrastino con i principi generali della civiltà e con taluni principi di fondamentale importanza per la struttura stessa dello stato colonizzatore»⁸². Grazie alla forza attrattiva della civiltà giuridica superiore gli indigeni si sarebbero addomesticati, assimilati «naturalmente senza alcuna imposizione».

L'opera di Ambrosini, sempre nel 1938, veniva monumentalizzata da Mariano d'Amelio che lo chiamava a redigere la voce *Impero d'Etiopia* per il «Nuovo Digesto Italiano»⁸³. Qui l'autore coglieva la

⁷⁸ *Ibidem*, p. 30.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 39.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 43.

⁸¹ P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, cit., p. 236.

⁸² G. Ambrosini, *L'amministrazione della giustizia per gli indigeni*, in *Convegno di scienze morali e storiche: 4-11 ottobre 1938. Tema: L'Africa*, Reale Accademia d'Italia, Roma 1939, vol. 2, p. 1069.

⁸³ G. Ambrosini, *Impero d'Etiopia*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Vol. VI, Utet, Torino 1938, *ad vocem*. Si veda, S. Faconieri, *La legge della razza*, cit., pp. 86-94.

possibilità di sistemare in maniera organica le sue riflessioni iniziando dalla *debellatio* e dalla volontà del duce come legittimazione internazionale per la conquista dell'Etiopia, così «il principio della sovranità italiana è stata subito tradotta in concreto con la mentalità e lo stile fascista, cioè in modo totalitario». Preferiva l'autore ad AOI la definizione di Impero perché ormai «la parola Impero finisce per diventare acquisita anche nel campo giuridico, in forza della sua consuetudine formatosi nel momento stesso in cui si è costituito». Alla forma di «Stato regionale» per AOI, qui Ambrosini, preferiva utilizzare la categoria di «colonia imperiale». Colonia di corporativa, funzionante come una milizia grazie all'azione del partito fascista, in grado di unificare sfruttamento e popolazione; ma non vi saranno dubbi che «ad ogni modo, anche quando l'attuale sistema di organizzazione dei Governi su base regionale venga mantenuto a lungo in vigore per assolvere a persistenti esigenze locali, non perciò potrà risulterne mai attenuata la vigorosa azione unitaria della Metropoli, giacché i Governatori non sono esponenti delle popolazioni locali e non testimoniano l'esistenza di locali autonomie, ma sono organi diretti della Metropoli». Ribadiva Ambrosini la differenza rispetto all'applicazione della legge, «di regola il diritto indigeno e le consuetudini locali si applicano soltanto ai sudditi coloniali ed agli assimilati e non ai cittadini italiani», come risultato della loro razziale condizione di inferiorità giuridica. Per proteggere la quale era necessario impedire qualsiasi incrocio, tanto che i nati nel territorio coloniale da genitori ignoti rimanevano sudditi ad eccezione di «quando i loro caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca». Per tutto il resto, il governo fascista dichiarava «piena collaborazione con i sudditi», che però incorrevano in continui massacri durante la guerra e negli anni successivi, ai quali era vietato di condividere gli stessi spazi dei pochissimi bianchi insediati, di poter accedere ad un qualsiasi servizio pubblico, di reclamare il possesso delle terre confiscate dalle fallimentari aziende italiane e poter liberamente professare la propria religione⁸⁴.

Dopo l'Africa, Ambrosini non tardava a rendere omaggio al nuovo territorio della «comunità imperiale di Roma»: l'Albania. Anche in questo caso, dopo l'invasione dell'aprile 1939, si realizzava il «naturale compimento di eventi svoltisi dall'epoca romana ad oggi [...] Accomunata al destino dell'Italia imperiale, sotto l'egida del littorio, l'Albania procede ormai sicura verso il comune radioso avvenire di benessere, di potenza e di gloria»⁸⁵. In questo caso l'arrivo dell'esercito italiano «non ebbe affatto carattere di occupazione bellica bensì di occupazione pacifica». Con la concessione della corona di re d'Albania a Vittorio Emanuele III, da parte dell'assemblea costituente albanese dopo la fuga del re Zog, il paese formalmente manteneva la sua autonomia e i suoi abitanti acquisivano gli stessi diritti e doveri degli italiani; qualcosa «di nuovo e di diverso dei sistemi preesistenti», secondo Ambrosini. Una nuova tappa del fascismo. La definizione di tale situazione non poteva che essere affidata alle parole del duce, come unica fonte di diritto anche internazionale: «Comunità Imperiale di Roma» la definì.

La Comunità Imperiale di Roma rappresenta un nuovo tipo di ordinamento di popolo, che, ad opera del Duce, si aggiunge a quelli preesistenti. Si tratta di un nuovo complesso organismo politico, di un nuovo *corpus mysticum* formato di diverse parti, le quali però concorrendo tutte al raggiungimento delle stesse mete comuni e pur traendone ognuna il proprio vantaggio, non si trovano allo stesso piano⁸⁶.

La novità maggiore della Comunità stava nell'essere l'Albania per la prima volta «entità statale autonoma ed indipendente ma unita a quella italiana». Questa indipendenza nell'unità era garantita dal partito politico che diventava il vero garante del controllo totale del governo sul nuovo territorio, perché, spiegava Ambrosini, «non basta solo lo Statuto per determinare qual è il regime che vige in Albania». Solo l'adesione al partito fascista «fa sì che la forma di governo vigente in Albania deve qualificarsi, ugualmente che in Italia, forma di governo fascista, regime fascista»⁸⁷. Era il partito unico e totalitario, alle dipendenze del duce e del gran consiglio del fascismo, che, come in Italia come in Albania, «è organo dello Stato». Quindi più che guardare allo Statuto albertino bisognava guardare al

⁸⁴ Su tutti questi argomenti il rimando d'obbligo è ai quattro volumi di A. Del Boca, *Gli Italiani in Africa Orientale*, Laterza, Roma-Bari, 1976-1984.

⁸⁵ G. Ambrosini, *L'Albania nella comunità imperiale di Roma*, Istituto nazionale di cultura fascista, Roma 1940, pp.7-8.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 63.

⁸⁷ *Ibidem*, p. 59.

partito nella costruzione e mantenimento dell'impero: «i due Stati, per quanto in maniera diversa, trovano il centro motore delle loro attività nel Duce». Con l'Albania sembrava concretamente prendere forma quel modello istituzionale di «Stato regionale», tanto cercato da Ambrosini, nel quale l'autonomia locale, l'esistenza di statuti autonomi, si conciliava con un'estensione degli stessi diritti e doveri per tutti i membri delle varie regioni, e le spinte autonomistiche venivano annullate dal partito unico che era garante della forza nazionale e imperiale.

Nel 1940, Ambrosini partecipava con un lungo saggio, a quell'operazione monumentale che erano i quattro volumi in omaggio di Santi Romano. La sezione nella quale interveniva era dedicata al diritto coloniale, dove presentava uno studio comparato delle legislazioni sulla cittadinanza dei nativi africani tra Francia e Italia, alla luce delle novità apportate dal fascismo in Libia⁸⁸.

Nel 1939 le quattro provincie della «quarta sponda», subivano l'ennesimo cambiamento amministrativo, trasformandosi nella diciassettesima regione italiana, come era avvenuto per l'Algeria francese nel 1881. Qui il fascismo contava di insediare, specie nella fascia costiera, mezzo milione di coloni italiani, secondo il principio dell'emigrazione interna ed il modello della bonifica agropontina⁸⁹. Le cifre, come sempre, erano di propaganda: in Libia erano presenti forse 26mila italiani negli anni Venti che salivano a 120mila alla fine degli anni Trenta, quando in Algeria erano presenti 833mila tra francesi e naturalizzati. C'erano più italiani tra Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco che in tutto l'impero fascista⁹⁰. Per questo la macchina della propaganda coloniale del fascismo⁹¹ esaltava la partenza, nell'ottobre del 1939, di una massa di 20mila italiani diretti in Libia. A meno di otto mesi della dichiarazione di guerra dell'Italia, sembrava certo una decisione del tutto irragionevole l'invio di una tale quantità di famiglie, di braccia e di manodopera agricola: «Potrebbe apparire come una contraddizione il fatto che, nello stesso momento in cui veniva lanciata la grande operazione dei Ventimila, il governo della colonia mettesse a punto un piano d'azione per un'offensiva dalla Cirenaica verso l'Egitto con l'impiego di più di undici divisioni sul territorio libico che si proponeva di sbaragliare rapidamente le forze nemiche e di giungere ad Alessandria»⁹². Tuttavia il legame tra la colonizzazione demografica della Libia e le esigenze militari e strategiche dell'imperialismo italiano non era solamente un artificio retorico. Il rapporto con la guerra era diretto, chi più degli agricoltori/soldati, come dei veri guerrieri romani, poteva difendere, attaccare e vincere?

Il problema della cittadinanza diventava centrale e Ambrosini era pronto, come sempre, a dare il suo contributo all'impero fascista. Il sistema dell'assimilazione degli indigeni proposto dalla Francia all'Algeria, figlio dell'egualitarismo rivoluzionario, era sostanzialmente fallimentare, quindi da non prendere in considerazione. Esso era inapplicabile per la refrattarietà degli indigeni musulmani al diritto francese ed era stato imposto solo per la necessità «di rafforzare i quadri demograficamente poveri dei cittadini» metropolitani. Inoltre questo modello assimilativo covava un paradosso pericolosissimo, cioè l'inversione dei termini dell'antico rapporto coloniale: «gli indigeni sudditi diventati cittadini avrebbero maggiori diritti degli originari cittadini metropolitani, potendo legiferare per essi, mentre questi cittadini originari non potrebbero fare altrettanto per gli indigeni diventati cittadini in tutta la materia del loro statuto personale»⁹³. La politica giuridica fascista in Libia, al contrario, si doveva caratterizzare essenzialmente con un doppio obiettivo: togliere i diritti legati alla cittadinanza coloniale e isolare il nativo all'interno del proprio statuto: gerarchizzare in nome della razza.

⁸⁸ Si veda, S. Falconieri, *La legge della razza*, cit., pp. 225-228.

⁸⁹ Si veda, O. Gaspari, *Bonifiche, migrazioni interne, colonizzazioni (1920-1940)*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), *Storia dell'emigrazione italiana*, Vol. I, *Partenze*, Donzelli, Roma 2009, p. 331-337.

⁹⁰ N. Labanca, *Nelle colonie*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), *Storia dell'emigrazione italiana*, vol. II, *Arrivi*, cit., p. 199.

⁹¹ Macchina efficacissima, si veda V. Deplano, *L'Africa in casa. L'organizzazione della propaganda coloniale nell'Italia fascista*, Le Monnier, Firenze 2015.

⁹² F. Cresti, *Non desiderare la terra d'altri. La colonizzazione italiana in Libia*, Carocci, Roma 2011, p. 382.

⁹³ G. Ambrosini, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, in AA.VV. *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Vol. III - *Diritto internazionale. Diritto coloniale. Diritto corporativo*, cit., p. 301. Questi temi erano già stati sviluppati da Ambrosini in *La condizione giuridica dei libici dall'occupazione all'avvento del Fascismo*, in «Rivista delle colonie», n. 1 (1939).

Se si vuole elevare l'indigeno dallo stato di suddito a quello di cittadino, è sul sistema della naturalizzazione nello statuto che si può fare leva, soltanto però a condizione dell'esistenza in loco di determinati presupposti di fatto, specie per quanto si riferisce al rapporto numerico tra la popolazione metropolitana e quella indigena, e della limitazione in loco, cioè al solo territorio coloniale, degli effetti della concessione della cittadinanza agli indigeni⁹⁴.

Questi insormontabili problemi francesi, per Ambrosini non si avevano il Libia. Qui nel 1939 era stato esteso l'ordinamento sindacale-corporativo ed era stata istituita una «cittadinanza italiana speciale» solo per i musulmani, escluse le altre religioni ad iniziare da quella ebraica. La *pax romana* imposta dal duce aveva convertito i libici all'obbedienza, eliminando ogni istanza di autonomia o rappresentanza che opinatamente in passato si era concessa in passato; insomma, grazie anche al maresciallo Balbo, gli indigeni «compresero che il loro destino era ormai indissolubilmente legato a quello della metropoli». La «cittadinanza speciale» non seguiva il fallimentare, a detta di Ambrosini, modello francese; infatti non veniva «attribuita in massa a tutti i nativi musulmani delle quattro provincie libiche, ma soltanto a coloro che, oltre ad avere i requisiti dell'età e dello stato incensurato, si trovino in una condizione che dimostri il loro attaccamento, il loro servizio, la loro benemeranza di fronte all'Italia. Si tratta di un premio». Una speciale riconoscenza conferita da Balbo a pochissimi. Tutti gli altri non erano più «sudditi coloniali», ma «cittadini italiani libici» con determinati diritti, ad esempio partecipare all'ordinamento corporativo: per il resto era un passo indietro anche rispetto alla condizione precedente.

Invece, la piena cittadinanza metropolitana «per differenza di razza e di religione dalla popolazione nativa» era concessa solo agli italiani che sarebbero ritornati a ripopolare, per il suo inevitabile «destino imperiale», la «quarta sponda».

Occorreva che i figli degli antichi romani tornassero più numerosi nelle vecchie terre dei padri divenuta sterile ed infeconda dopo la sovrapposizione dei barbari, e che la facessero rinascere a nuova vita con la loro presenza e col loro lavoro. È il programma che si è cominciato a realizzare in pieno con la trasmigrazione sul suolo libico del primo scaglione di 20mila rurali effettuati nei primi giorni di quest'anno XVII dell'Era Fascista⁹⁵.

In seguito a questa «formazione di un corpo mistico con la Metropoli» si poteva immaginare di fare della Libia un «ente regionale» organizzato sulla base di un decentramento amministrativo». Solo quando, cioè, «la popolazione originaria della Metropoli di pura razza italica andrà sempre aumentando e radicandosi alla terra col nuovo sistema di colonizzazione». Così la nuova cittadinanza speciale libica serviva esclusivamente «alla preservazione della pura razza e al mantenimento geloso della sua compagine giuridica nell'istituto della cittadinanza metropolitana, principio che non consentiva che questa compagine venisse minimamente incrinata con la immissione in essa, sia pur con limitazioni e temperamenti, di nuclei appartenenti ad altre compagini»⁹⁶. Per Ambrosini era l'elemento razziale, la purezza del sangue, l'indice di discriminazione principale in base al quale operare una differenza gerarchica. Il concetto di Stato fascista, a cui doveva considerarsi inerente quello di cittadinanza e sovranità, assorbiva in sé quello di razza. Era la razza che produceva diritto e quindi, «il primo ad essere richiamato e analizzato attentamente attraverso un esame del percorso legislativo italiano. [...] Permettendo di ripensare la disciplina della condizione giuridica delle popolazioni sottomesse alla sovranità italiana senza soluzione di continuità tra territorio d'oltremare e quello del Regno»⁹⁷. Così come senza soluzione di continuità era la discriminazione di status tra gli indigeni e gli ebrei, metropolitani e no.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 307. Sulla circolarità tra il modello coloniale francese e italiano, O. De Napoli, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni trenta*, Le Monnier, Firenze 2009, pp. 35-39.

⁹⁵ *Ibidem*, pp. 328-329.

⁹⁶ *Ibidem*, p. 335.

⁹⁷ S. Falconeri, *La legge della razza*, cit., p. 225 e 227.

In continuità del periodo liberale, il fascismo scelse una politica di non assimilazione e di gerarchizzazione dei gruppi in materia di cittadinanza. Al contrario del primo periodo, questa politica si trasforma in politica razzista e condusse alla creazione di due mondi isolati l'uno dall'altro [...] Esisteva una dicotomia tra la creazione di nuove entità intermedie, presentate come una valorizzazione dei diritti dei nativi, e la realtà giuridica. Quest'ultima insegnava che questo *status* non comportava diritti nuovi, ma addirittura ne accordava globalmente meno di prima [...] Negli anni Trenta, le autorità fasciste isolarono giuridicamente il nativo nella propria cittadinanza coloniale. Nel 1941, taluni vollero anche isolare il nativo nel proprio statuto personale⁹⁸.

Nel tardo 1941, sulla rivista del ministero per l'Africa italiana, Ambrosini pubblicava un articolo nel quale ribadiva tutte le sue posizioni riguardo alla «soluzione dei complessi problemi della colonizzazione» nei riguardi dei nativi e della «civiltà in generale». Si trattava di una missione di civiltà e nuovo ordine che «soltanto le nazioni giovani e popolose, come l'italiana e la tedesca, hanno il diritto di assumere, e che specie esse hanno in concreto la capacità di assolvere adeguatamente».

Quella capacità che contro la giustizia le nazioni sazie negarono a Versailles alla Germania e all'Italia, proprio a quei paesi che posseggono, nel più alto grado, tutti i requisiti necessari per attuare, nel modo più completo e migliore, la missione di civilizzazione dei paesi arretrati. Questo è il nostro diritto, questa la nostra forza, questa la garanzia del nostro sempre più luminoso avvenire⁹⁹.

4. DAL PARTITO AI PARTITI E DALL'IMPERO ALLE REGIONI.

L'avvenire, malgrado i successi dell'alleato nazista, non appariva luminoso per il fascismo ed il suo impero. Già l'Africa orientale era persa, tutti gli italiani, più di 208mila tra donne, bambini e vecchi, fatti rientrare; mentre gli uomini venivano catturati dalle truppe inglesi e portati nei campi di prigionia¹⁰⁰. Nel maggio del 1941 l'imperatore d'Etiopia era tornato in patria, ponendo fine all'impero fascista durato appena cinque anni. Anche in Libia, due anni dopo, il fascismo era costretto ad arrendersi, aprendo la strada, allo sbarco in Sicilia ed al seguente crollo del regime. L'impero da simbolo di forza vittoriosa del fascismo diventava il luogo della morte della patria fascista. Proprio la fine dell'impero, con lo sbarco in Sicilia, metteva drammaticamente in luce la distanza che separava gli italiani da quel modello di patria costruito, confondendo i confini tra il mito e la realtà, tra le risorse a disposizione e i grandiosi progetti internazionali da realizzare, guerra compresa.

Si potrebbe dire che, prima ancora d'essere sconfitto militarmente, il fascismo fosse rimasto vittima di un ingorgo ideologico in cui erano stati avviluppati e confusi anche il mito della nazione e dello Stato nazionale, portando gli italiani a combattere un'impopolare guerra fascista, che avrebbe trascinato il regime alla disfatta e la patria alla rovina. E non fu sufficiente qualche tardivo richiamo a ridare prestigio e preminenza a un valore e a un principio rimasti così a lungo confusi con il fascismo e quindi soggetti a logorarsi con il discredito e l'ostilità che, a cerchi sempre più ampi, circondavano il regime nell'opinione pubblica e nel più intimo sentire degli italiani¹⁰¹.

Per ricostruire la patria ci voleva il partito, anzi i partiti al plurale. Dieci giorni prima della Liberazione, il 15 aprile 1945, Ambrosini a Roma firmava la prefazione al suo *La rappresentanza degli interessi*, commissionatogli nel novembre dell'anno precedente, dall'Istituto Italiano di Studi Legislativi, appena sei mesi dopo l'ingresso delle truppe alleate nella città. Occuparsi della riforma elettorale non

⁹⁸ F. Renucci, *La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta*, in «Quaderni fiorentini», n. 1, T. I, (2004/225) pp. 341-342.

⁹⁹ G. Ambrosini, *Le caratteristiche della colonizzazione italiana in Africa*, in «Rassegna economica dell'Africa Italiana», n. 3 (1941), p. 143.

¹⁰⁰ Si veda, E. Ertola, *In terra d'Africa. Gli italiani che colonizzarono l'impero*, Laterza, Roma-Bari 2017, in particolare p. 226 sgg.

¹⁰¹ E. Gentile, *La grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 229.

era certo un'impresa facile, ammetteva l'autore, anche perché misteriosamente, e non veniva spiegato il perché, in Italia «l'istituto elettorale aveva smesso di funzionare»¹⁰². Ad Ambrosini non restava che riallacciarsi ai suoi studi del primo dopoguerra, cercando di tracciare una continuità fuori dalla storia, come del resto era la linea culturale e politica dello stesso Istituto che gli aveva commissionato la pubblicazione, che insisteva sulla continuità, senza modifiche, della codificazione civile e penale fascista nella nuova Italia¹⁰³.

I partiti, al plurale, tornavano ad essere i veri depositari della rappresentanza, non certo i sindacati o altre corporazioni che al limite potevano solo coadiuvare l'attività legislativa tramite un Consiglio superiore dell'economia nazionale, magari presenti a livello regionale: «i gruppi professionali e degli interessi, come tali, sono incapaci di tenere la direzione della vita dello Stato»¹⁰⁴, scriveva Ambrosini senza far cenno alla passata esperienza della camera delle corporazioni. Era così importante che tutti ritornassero di nuovo a votare per i diversi partiti, tanto che ipotizzava l'obbligatorietà del voto ed una serie crescente di sanzioni per chi si asteneva. Una misura indispensabile perché «l'assemblea rappresentativa deve rispecchiare la volontà popolare, di tutto il popolo, coi suoi vari ed anche contrastanti interessi e sentimenti», altrimenti sarebbe venuta meno la stessa legittimazione della rappresentanza politica aprendo la strada a «minoranze organizzate ed audacie che si impossessarono del potere, e che gli individui, singolarmente e nel loro complesso, subiranno i comandi degli organi dello Stato, quasi soltanto come sudditi, non come cittadini, e quindi passivamente e di mala voglia»¹⁰⁵; chissà, si sarà chiesto il lettore nella Roma liberata, se tutto ciò era mai avvenuto?

Nell'ottobre sempre del 1945, Ambrosini ritornava ad esporre il modello pluripartitico legato alla legge proporzionale; riproponendo il collegio plurinomiale con recupero nazionale dei resti. Avvertendo però il lettore, sin dalla premessa che nella discussione sulla legge elettorale «domina il criterio della relatività».

Non c'è alcun sistema elettorale che possa in senso assoluto considerarsi il migliore. Bisogna contentarsi di quello che in un dato momento può apparire il più adatto alle complesse esigenze spirituali e materiali di un dato popolo. D'altra parte è prudente non farsi troppe illusioni sulla virtù di questo o di quell'altro sistema come tale: perché, in definitiva, concretamente, la formazione di una buona Assemblea dipende anzitutto dal senso civico e di responsabilità degli elementi dirigenti e delle masse elettorali, che vogliono davvero, nell'interesse generale e nello stesso proprio interesse particolare, esercitare degnamente il loro diritto sovrano con le elezioni¹⁰⁶.

Nell'attesa del senso civico, Ambrosini tornava a ribadire, come nel primo dopoguerra, che la virtù di un sistema elettorale non consisteva tanto nel riuscire a garantire una maggioranza bensì nella possibilità di non escludere la minoranza. Il sistema maggioritario entrava in contraddizione, secondo Ambrosini, con il principio dell'eguaglianza e quindi della democrazia stessa: «gli elettori della minoranza non possono avere dei rappresentanti: il loro voto resta senza effetto, vale di meno ed anzi non vale nulla di fronte al voto degli elettori della maggioranza»¹⁰⁷. La legge Acerbo, che Ambrosini definiva asetticamente come «legge 18 novembre 1923», in fondo non era altro che l'esatta ed estrema applicazione del principio maggioritario; con la scusa di dover dare un governo stabile, il sistema elettorale imposto dal governo Mussolini portava all'umiliazione delle garanzie verso la minoranza, proprie del proporzionale, e, «dato il suo congegno e lo scopo a cui mirava, segnò la fine delle libere elezioni e pose le basi per l'affermazione del totalitarismo». Solo che a quelle elezioni, con la lista nazionale di governo, aveva partecipato anche Ambrosini, sotto il segno della «bilancia»,

¹⁰² G. Ambrosini, *La rappresentanza degli interessi e il voto obbligatorio*, Scientia, Roma 1945, p. 6.

¹⁰³ S. Rodotà, *Liberà e diritti*, in R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, Donzelli, Roma 1995, pp. 349-350. Si veda la pubblicazione dell'Istituto Italiano di Studi Legislativi, *Defascistizzazione e riforme dei codici dell'ordinamento giudiziario*, Roma 1946.

¹⁰⁴ G. Ambrosini, *La rappresentanza degli interessi*, cit., p. 117.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 154.

¹⁰⁶ G. Ambrosini, *Sistemi elettorali. Sistema maggioritario, rappresentanza delle minoranze, sistema proporzionale*, Sansoni, Firenze 1946.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 14.

raggruppamento liberale che elesse in Sicilia solo il giurista Silvestro Graziano, con lui staccato per una decina di voti. Comunque, la diretta conseguenza di quella legge elettorale sarà, in una dei pochissimi passi in cui Ambrosini richiamava al fascismo, quella del 1928: «in base alla quale la scelta di tutti i deputati fu demandata al Gran Consiglio del fascismo chiamando il corpo elettorale ad approvare la lista, il cosiddetto *listone*, in blocco». Da qui la liquidazione di quella «larva» che era la Camera dei deputati per la sua sostituzione «da una Camera dei fasci e delle corporazioni, composta da un numero indeterminato di “consiglieri nazionali” non eletti, ma nominati con decreto dal capo del governo»¹⁰⁸.

Sempre nel 1945 Ambrosini ripubblicava i suoi saggi sopra lo «Stato caratterizzato dalle autonomie locali», scritti nel decennio successivo alla Grande guerra¹⁰⁹. Riproposti dopo la fine di un altro e più grande conflitto, in un mondo totalmente diverso, questi studi potevano sembrare inattuali: si passava in rassegna Stati ora fascisti (come la Spagna), o scomparsi (come la Germania), o in disfacimento e trasformazione (come l'Austria o l'Urss). A leggerli sembrava che la storia non fosse mai passata, e del resto Ambrosini non legava mai queste diverse esperienze di regionalismo a visioni culturaliste o identitarie: il suo metodo era da fredda ingegneria costituzionale comparata, erano i dispositivi giuridici e costituzionali posti in essere dal legislatore a formare, disegnare, gli spazi della legittimazione e rappresentanza statale. Bisognava compilare una rigida tassonomia legislativa che permettesse di equilibrare la distribuzione dei poteri dell'intervento pubblico tra centro e periferia, definendo i poteri legislativi delle regioni in corrispondenza quelli dello Stato. Una descrizione quanto più precisa dei poteri di spesa e di regolazione su materie rientranti nel regime della competenza legislativa concorrente, in cui le regioni potevano legiferare all'interno dei confini dei principi fondamentali definiti dal legislatore nazionale e, poi, su un insieme di materie che, in quanto non assegnate né alla competenza concorrente né alla competenza esclusiva dello Stato, erano assegnate ad un regime di competenza legislativa esclusiva delle regioni. Aspettando una nuova Costituzione, Ambrosini, nel 1945, riproponeva ciò che aveva scritto nel 1933.

Negli Stati unitari le provincie, come gli altri enti, hanno è vero, una competenza propria anche esclusiva; ma si tratta di competenza che lo Stato può in qualsiasi momento modificare o addirittura revocare, con semplice legge ordinaria. La ripartizione delle competenze è quindi di natura profondamente diversa da quella che si ha nel sistema delle regioni autonome, le cui attribuzioni esclusive non possono essere modificate, diminuite, né tanto meno soppresse con legge ordinaria. E ciò perché non si tratta, come per le provincie degli Stati unitari, di competenze delegate e revocabili, ma di competenze divenute veramente proprie, che sono sotto la garanzia della costituzione e debbono perciò essere rispettate finché la costituzione resta viva¹¹⁰.

Tutto veniva ripubblicato da Ambrosini, tranne i lavori dedicati all'amministrazione coloniale ovviamente; ma l'operazione interessante era quella di chiudere il cerchio della *parte totale* tra partito politico, sistema proporzionale e ordinamento statale. Le nuove istituzioni legislative postfasciste dovevano avere come fonte di legittimazione il partito politico che, grazie al suffragio universale ed al sistema proporzionale, avrebbe trovato un limite al suo potere negli altri partiti, così come la nuova patria unitaria avrebbe trovato un limite, e quindi una forma, nell'esistenza di altri poteri regionali, ognuna parte del tutto. La nuova Costituzione «da rendere viva», ovviamente, sarebbe stata quella dei partiti. Risultava chiaro, quindi, che «l'unica vera continuità profonda che il partito della democrazia può vantare col passato è quella che lo ricollega alla cesura di fine anni Trenta, quando i giovani costituzionalisti cresciuti professionalmente in quel decennio giunsero esattamente a scardinare la fortezza dello statualismo fascista, anticipando in questo senso – e solo in questo senso – i successivi esiti democratici»¹¹¹.

Prima ancora di scegliere la nuova forma di Stato tra repubblica e monarchia e ancor prima di discutere una nuova carta costituzionale, c'era la Sicilia che andava avanti rispetto l'Italia. Il primo settembre del 1945 il democratico cristiano Salvatore Aldisio, Alto Commissario della Sicilia – il vertice

¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 161-162.

¹⁰⁹ G. Ambrosini, *Autonomia regionale e federalismo: Austria, Spagna, Germania, URSS, Italiana*, Roma 1945.

¹¹⁰ G. Ambrosini, *Lo Stato regionale*, cit, ora in *Ibidem*, p. 7.

¹¹¹ M. Gregorio, *Parte totale*, cit., 316

del governo dell'isola istituito per decreto reale dopo che era formalmente cessata l'occupazione alleata nel febbraio dell'anno precedente – istituiva una Commissione per la redazione di un progetto di Statuto per l'autonomia regionale dell'isola formata da Giuseppe Alessi (Democrazia cristiana), Giuseppe Amella (Partito del lavoro), Mario Mineo (Partito socialista italiano), Alfredo Mirabile (Partito d'azione), Giuseppe Montalbano (Partito comunista italiano), Carlo Orlando (Partito liberale italiano), e dai professori della Regia Università di Palermo Franco Restivo, Paolo Ricca Salerno e Giovanni Salemi. I nove componenti della commissione elaborarono quattro progetti: il dato più significativo, per il futuro della storia siciliana, fu la sconfitta del progetto di piano economico regionale previsto dal Mineo; infatti usciva vincitrice la tesi «riparazionista» sostenuta da Enrico la Loggia, che interpretava l'intervento del nuovo Stato post-fascista, monarchico o repubblicano che fosse, come riparatore di antichi torti subiti dalla Sicilia¹¹².

La scelta era difesa dalla Dc di Aldisio nel suo primo congresso, tenutosi a Caltanissetta il 16 dicembre del 1943. Questa netta opzione politica aveva lo scopo di dare una risposta al separatismo che infiammava l'isola. In tale occasione, che segnava la nascita del partito, la relazione sul progetto autonomista veniva affidata a Franco Restivo, allievo, assistente a Palermo di Ambrosini e, da appena dieci giorni, professore di Diritto pubblico, per nomina e volontà del governo di guerra alleato¹¹³. Nel suo intervento al congresso Restivo spiegava, come gli aveva insegnato il suo maestro, che «il regionalismo, in quanto processo di democratizzazione, è un fattore di difesa della libertà».

Il regionalismo difende la libertà, svolgendo una funzione di equilibrio nella vita dello Stato, il quale se esorbita dai suoi limiti urta contro il diritto delle formazioni regionali [...] La difende, perché un potenziamento della vita locale, svincolando le amministrazioni particolari da un'eccessiva subordinazione alla politica centrale, toglie o riduce la possibilità di illecite ingerenze fra organi amministrativi e membri delle assemblee politiche, e restituisce il Parlamento ai suoi effettivi compiti. Solo la vita locale può educare efficacemente alla libertà¹¹⁴.

I lavori per licenziare il testo del nuovo Statuto siciliano proseguivano veloci: si operò a Palermo dal 22 di settembre al 7 dicembre 1945, per 23 sedute, segretario Franco Restivo. Lo Statuto venne infine approvato dalla Consulta regionale, rappresentata da 36 personalità dell'antifascismo isolano, nominate dal governo nazionale: parte su designazione dei partiti del CLN e parte su scelta dell'Alto Commissario; quindi passava all'approvazione del Consiglio dei ministri e veniva emanato, con regio decreto di Umberto II, 15 maggio 1947; stabilendo, contestualmente, che sarebbe stato sottoposto al vaglio dall'Assemblea costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione, ancora tutta da scrivere. Quindi non un'autonomia «concessa» dalla Costituzione, ma «pattuita», «concordata» come per i Patti lateranensi, che metteva allo stesso livello la Regione siciliana ed il nuovo Stato italiano. Ambrosini venne «espressamente invitato dall'Alto Commissario», a partecipare alla prima seduta della Consulta siciliana e, successivamente, a quelle dell'8 e del 10 ottobre; in queste occasioni suggeriva ai componenti di elencare in maniera quanto più precisa le materie «per le quali [la Regione] richiede la propria autonomia», di stabilire «la potenzialità finanziaria dell'isola in rapporto ai bisogni da soddisfare» e la sfera di competenza tributaria della Regione¹¹⁵. L'influenza di Ambrosini appariva chiara non solo nella determinazione tassativa delle materie per le quali si richiedeva l'autonomia, bensì in alcuni concetti chiave per i lavori della Consulta, in particolare per «il concetto di Stato regionale, come categoria distinta sia dallo Stato federale sia dallo Stato unitario»¹¹⁶. Concetto che alcuni pensavano

¹¹² Sulle vicende della storia dell'autonomia dell'isola, fondamentale è P. Violante, *Come si può essere siciliani?* XL Edizioni, Roma 2011, in particolare pp. 74-78.

¹¹³ E. Pelleriti, *«Italy in transition». La vicenda deli Allied Military Professors negli atenei siciliani tra emergenza e defascistizzazione*, Bonanno, Acireale-Roma 2013, pp. 298 e 368.

¹¹⁴ Cit. in A. Sindoni, *Il regionalismo nella DC siciliana del dopoguerra (1943-1948)*, in N. Antonetti e U. De Siervo (a cura di), *Ambrosini e Sturzo. La nascita delle regioni*, Il Mulino, Bologna 1998, p. 28.

¹¹⁵ G. Giarrizzo, *Sicilia politica 1943-1945. La genesi dello Statuto regionale*, in *Consulta Regionale Siciliana (1944-1945)*, Vol. I, *Saggi introduttivi*, Edizioni della Regione Siciliana, Palermo 1975-1976, p. 99.

¹¹⁶ G. Tarli Barbieri, *Il regionalismo prima della Costituzione repubblicana: la sofferta genesi dello Statuto siciliano*, in N. Antonetti e U. De Siervo (a cura di), *Ambrosini e Sturzo*, cit., p. 207.

derivasse dall'esperienza austriaca, altri dall'autonomia catalana¹¹⁷, non certo dall'Albania imperiale e fascista.

Il ruolo fondamentale per il successo del progetto regionalista, Ambrosini non lo giocava in Sicilia ma a Roma, all'Assemblea costituente; dove veniva eletto, il 6 giugno 1946, nella lista della Democrazia cristiana per il collegio di Palermo: una città che aveva dato alla monarchia l'84% dei suoi voti¹¹⁸. L'urgenza di riuscire ad assorbire quel voto così massicciamente spostato a destra, spingeva la Dc a puntare tutto sul progetto autonomista¹¹⁹. Alla Costituente, Ambrosini veniva scelto dal suo partito, come componente della «Commissione dei Settantacinque», insieme a nomi di giuristi come Costantino Mortati, Giuseppe Dossetti, Giuseppe Bettiol, Giorgio La Pira, Aldo Moro, con il compito di elaborare e proporre il progetto costituzionale per la nuova Italia repubblicana, ricordando che alla fine «non saranno i giuristi gli artefici principali delle scelte della Costituente, ma i partiti»¹²⁰. L'autonomia regionale, prima di essere discussa nell'ambito della seconda sottocommissione presieduta dal comunista Umberto Terracini, dedicata a l'«ordinamento costituzionale della Repubblica», fu esaminata da un comitato di dieci costituenti presieduto proprio da Ambrosini. Sotto la sua direzione nasceva il titolo quinto della Costituzione. Sarà per espressa volontà di Ambrosini, e della nutrita rappresentanza siciliana, che il 26 febbraio del 1948 lo Statuto, con legge costituzionale, entrava a far parte dell'ordinamento repubblicano, trascinandosi dietro le altre regioni a statuto speciale e ordinario. L'idea dell'isola imperiale, sconfitta dalla guerra, vinceva, in minor, nella pace repubblicana.

Ambrosini, nella qualità di presidente della «commissione dei dieci», al termine dei lavori teneva un primo, lungo e impegnativo, discorso davanti l'Assemblea nel quale ripercorreva in lungo e largo le vicende della storia italiana e del suo rapporto con le autonomie. In questo fiume di parole, solo quattro righe erano dedicate al fascismo: «Assunto il potere, il fascismo avversò decisamente e rigidamente ogni idea regionalistica e per converso affermò ed attuò in pieno il sistema dell'accentramento, causando inconvenienti e reazioni ancor più gravi di quelli che si erano prima avuti»¹²¹. Oltre non si sapeva, come se il fascismo nella dottrina e nell'esperienza scientifica stessa di Ambrosini, non avesse depositato nulla. Però Ambrosini donava il meglio della sua retorica al momento di difendere la costituzionalizzazione dello Statuto siciliano.

Vi è ancora un altro punto pregiudiziale, che occorre chiarire. È stato osservato che la redazione del progetto fu affidata al più acceso regionalista, e, per giunta, siciliano. Precisiamo. I membri della seconda Sottocommissione, della Commissione dei 75 e tutti i colleghi coi quali ho parlato ed ai quali ho chiesto ausilio, sanno che i non sono affatto estremista, sanno che ho proceduto con la massima prudenza [...] Altro che carattere acceso ed estremista del progetto! Nel redigere io mi sono inoltre preoccupato del rispondesse alla psicologia del popolo¹²².

Di quale popolo e a quale psicologia si riferiva Ambrosini, lo si capiva subito dopo, in uno dei suoi rarissimi richiami alla Sicilia e al suo paese natale vicino Girgenti. Dopo avere discusso, esposto e incitato alla «maschia» occupazione imperiale di tutto il Mediterraneo, l'isola e la sua città, Ambrosini li scopriva improvvisamente poveri.

Se avessimo invocato teorie astratte, ci saremmo allontanati dalla realtà. Ed alla realtà, alla dura realtà, come io s'intende, la vedevo, ho cercato, mi sono sempre sforzato di attenermi. Io sono nato in un

¹¹⁷ M. Ganci, *L'Italia antimoderna, Radicali, repubblicani, socialisti, autonomisti dall'unità a oggi*, Guanda, Palermo 1968, p. 410. Anche Ambrosini si era occupato lungamente del caso catalano senza accennare, naturalmente, alla guerra civile spagnola e all'intervento fascista. Id, *Lo Stato regionale*, cit., pp. 16-45.

¹¹⁸ G. Chianese, *I monarchici nella repubblica*, in M. Ridolfi (a cura di), *Almanacco della Repubblica. Storia d'Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni, le simbologie repubblicane*, Bruno Mondadori, Milano 2003, p. 269.

¹¹⁹ A. Micciché, *La Sicilia e gli anni Cinquanta. Il decennio dell'Autonomia*, Franco Angeli, Milano 2017, pp. 21-32.

¹²⁰ P. Scoppola, *La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico. 1945-1996*, Il Mulino, Bologna 1997, p. 211

¹²¹ G. Ambrosini, *L'ordinamento regionale. La riforma regionale nella Costituzione Italiana*, Zanichelli, Bologna 1957, p. 34.

¹²² *Ibidem*, p. 85.

paese di provincia, ho vissuto in mezzo a contadini, zolfatari, piccoli agricoltori, artigiani, so quali sono le pene del popolo in provincia. Tutto ciò ho tenuto presente nello studio del problema¹²³.

In un altro discorso del 10 giugno 1947, successivo alla prime elezioni del parlamento regionale siciliano del 20 aprile precedente, Ambrosini esaltava il risultato raggiunto dal suo partito e dai suoi allievi.

È stata creata ora in Sicilia una amministrazione regionale. Diversi componenti di questa amministrazione sono miei allievi, di quando insegnavo a Palermo. Alcuni di essi avrebbero dovuto venire in questa Assembla, ed avrebbero sicuramente fatto onore a loro stessi ed al paese natio [il riferimento è anche a Franco Restivo che benché eletto alla Costituente, preferì dimettersi per entrare nel governo regionale siciliano, *nda*]: ma io penso che sia bene che siano rimasti lì, perché qui avrebbero indirizzato il loro ingegno e le loro fatiche alla questione di indole generale, ed avrebbero perduto il contatto con i problemi che nascono e si sviluppano nella stessa località, che si raggruppano in modo omogeneo nella Regione. Il mio cuore di maestro, che li ha seguiti con animo trepido, ora gioisce nel vedere che immediatamente hanno affrontato i problemi concreti della Sicilia, con slancio, serietà e senso di responsabilità, che li porterà certamente al successo. Per questa loro nobile fatica formulo i voti più fervidi nell'interesse dell'isola¹²⁴.

L'azione del partito di Ambrosini e la scommessa sull'autonomismo fu vincente. Alle elezioni del 1947 i consensi popolari si divisero in tre parti più o meno equivalenti: Blocco del popolo social-comunista, Dc e destra monarchica, qualunquista e liberale. I tanto temuti separatisti quasi scomparvero. I risultati delle elezioni rompevano il fronte del Cln e «da destra sa che i cattolici, in rotta di collisione con i social-comunisti, avranno bisogno di lei: su scala nazionale e a maggior ragione su scala regionale»¹²⁵. Da qui il progressivo radicamento ed espansione del potere democristiano, in Sicilia come in Italia, già ad iniziare dalle elezioni politiche del 1948¹²⁶, nelle quali Ambrosini veniva eletto di nuovo a Palermo.

Nel primo parlamento repubblicano, Ambrosini andava a ricoprire incarichi importanti come la presidenza della commissione esteri che, immancabilmente, lo riposizionava, insieme a pezzi non solo del suo partito, su teorie e pratiche coloniali¹²⁷. A dimostrazione della persistenza del sentimento coloniale nei ranghi non solo del personale diplomatico, ma anche tra i tanti intellettuali, ora anche politici, che avevano fatto dell'impero fascista una ragione di studio e di vita. Così l'Italia repubblicana, antifascista e democratica si avviava a convivere con la perpetuazione, non sempre sotto traccia, della «nostalgia» coloniale.

Sulla pagina coloniale e imperiale mancò un dibattito pubblico, che invece negli stessi anni era aperto nelle altre potenze coloniali europee dalle lotte per l'indipendenza anticoloniali dei territori soggetti. In Italia la decolonizzazione militare e diplomatica non coincise con la «decolonizzazione delle menti» degli italiani¹²⁸.

Risparmiata dagli Alleati dall'onta dei processi per i crimini di guerra, si rafforzava la tendenza all'autoassolvimento della classe dirigente e militare ex fascista, anche quella coinvolta nei massacri

¹²³ *Ivi*.

¹²⁴ *Ibidem*, p. 106.

¹²⁵ S. Lupo, *Potere criminale. Intervista sulla mafia*, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 96-97, e Id., *Partito e antipartito. Una storia politica della prima Repubblica (1946-78)*, Donzelli, Roma 2004, pp. 51-52.

¹²⁶ S. Lanaro, *Storia dell'Italia repubblicana*, Marsilio, Venezia 1992, pp. 41-42.

¹²⁷ Si veda, A. Pes, *Coloni senza colonie. La Democrazia Cristiana e la decolonizzazione mancata (1946-1950)*, in V. Deplano e Id. (a cura di), *Quel che resta dell'Impero. La cultura coloniale degli italiani*, Mimesis, Milano-Udine 2011, p. 418 sgg.

¹²⁸ N. Labanca, *Una guerra per l'Impero. Memorie della campagna d'Etiopia 1935-36*, Il Mulino, Bologna 2005, p. 292.

coloniali¹²⁹. Da qui il tentativo di mantenere, nell'indifferenza dell'opinione pubblica¹³⁰ ma sotto la pressione della lobby coloniale fascista, gli antichi possessi di Libia, Eritrea e Somalia, di cancellare ogni traccia delle atrocità commesse durante le guerre in Africa e, infine, di accreditare la leggenda degli italiani brava gente¹³¹.

Fu una battaglia condotta dall'Italia senza propositi chiari e riconoscibili, con secondi o terzi fini, e sempre con scarsissimo riguardo da parte un po' di tutti per i diritti delle popolazioni di cui si pretendeva di stabilire il destino. Man mano che si polarizzano i fronti della guerra fredda, sarà la scena internazionale a prevaricare nelle proposte e nelle decisioni, mortificando il nazionalismo e l'autodeterminazione delle ex colonie insieme alle attese dell'Italia¹³².

In un intervento alla Camera, il 25 settembre del 1948, dedicato alla «sorte delle colonie italiane» dopo il trattato di pace di Parigi, Ambrosini affermava che «quel documento ci fu imposto e al quale abbiamo dovuto sottostare» e che il mantenimento del possesso coloniale era «il giusto diritto dell'Italia, quel diritto che corrisponde alle esigenze della nostra vita, ma che, se non andiamo errati, corrisponde anche alle esigenze delle popolazioni delle nostre antiche colonie e della civiltà in generale (*appalusi al centro e a destra*)». Nell'intervento ribadiva, ricordando il convegno Volta dedicato all'Africa, che durante il fascismo l'Italia si era impegnata nelle colonie solo nell'interesse «della sicurezza collettiva e della pace [...] E quegli stessi motivi sussistono tuttora, e forse maggiormente, perché l'Italia venga mantenuta nella direzione di quei territori finché le rispettive popolazioni non arrivino ad essere in grado di reggersi da se stesse e assurgere all'indipendenza». Dalla presunta missione di pace alla retorica della difesa dell'«opera romana», il passo era breve.

L'Italia ha realizzato in Africa delle opere veramente grandi. Con la sua intelligenza e col suo duro lavoro il popolo italiano ha proceduto alla trasformazione e valorizzazione del suolo, ha creato il giardino dove era la steppa e il deserto, ha costruito – e non è retorica se dico che è un'opera romana – le strade più belle che avessero attraversato l'Africa, ha edificato città, ha creato porti da servire per il commercio ed il turismo, ha cambiato talune zone del territorio nello stesso loro aspetto esteriore, si da renderle irriconoscibili a chi le conosceva prima. Quando in Libia si tenne il convegno degli africanisti, tutti rimasero ammirati dall'opera compiuta dall'Italia¹³³.

Con grande entusiasmo, Ambrosini il primo aprile del 1950 annunciava alla Camera il varo della legge che accompagnava la decisione dell'ONU di affidare per 10 anni all'Italia l'amministrazione fiduciaria della Somalia: «Il tricolore torna oggi a sventolare a Mogadiscio», declamò in aula. «Agendo così, l'Italia ha, d'altra parte, la possibilità di tornare ad essere presente in Africa, per tutelare i suoi interessi non solo e non tanto limitatamente al territorio della Somali quanto in tutte le zone del continente africano, che sono arretrate e che debbono venire valorizzate in connessione con le esigenze dell'Europa e con il contributo di prim'ordine che l'Italia può dare con i suoi tecnici, amministratori e lavoratori»¹³⁴. Si trattava dell'inizio di un'altra predatoria campagna neocoloniale destinata ad ingoiare fiumi di denaro pubblico e a produrre solo guerra e miseria.

L'Italia chiese a gran voce di ritornare in colonia dopo la sconfitta in guerra e accettò il mandato di tutela sulla Somalia per conto dell'Onu, nello spirito di una prova di recupero per il passato. La più periferica delle ex colonie costituì così l'eccezione dell'eccezione: la nuova Italia venne chiamata a

¹²⁹ Si veda M. Battini, *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, Laterza, Roma-Bari 2003.

¹³⁰ N. Labanca, *Una guerra per l'Impero*, cit., p. 287.

¹³¹ Si vedano i molteplici esempi di questa retorica utilizzata per oscurare pagine di crudeltà inenarrabili in A. Del Boca, *Italiani, brava gente? Un mito duro a morire*, Neri Pozza, Vicenza 2008, D. Bidussa, *Il mito del bravo italiano*, Il Saggiatore, Milano 1994, F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. Rimozioni e colpe della seconda guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari 2016.

¹³² G.P. Calchi Novati, *L'Africa d'Italia, Una storia coloniale e postcoloniale*, Carocci, Carocci 2011, p. 358.

¹³³ G. Ambrosini, *Relazioni e discorsi parlamentari*, Ires, Palermo 1953, p. 430.

¹³⁴ *Ibidem*, p. 460.

guidare la decolonizzazione della Somalia nella specialissima cornice del *Trusteeship System*. L'esperimento di un colonialismo democratico nascondeva tuttavia una serie di intrinseche contraddizioni insieme alla difficoltà di riprendere e concludere, nell'arco di appena un decennio, la costruzione di quella società moderna che proprio in Somalia era sempre rimasta, più che altrove, a uno stadio iniziale¹³⁵.

La fine era già nota, il mandato sulla Somalia fu soprattutto «voluto e imposto al governo dalla parte più ottusamente fascista della burocrazia: gli alti funzionari del ministero dell'Africa Italiana, sostenuti dal capitale agrario coloniale, che non avevano alcuna intenzione di rinunciare alle loro prebende ordinarie e straordinarie»¹³⁶. Anche Ambrosini non rinunciava alle sue idee, pure quelle razziste. Esponendo alla Camera, il 20 settembre del 1951, il disegno di legge per la ratifica dell'accordo per l'amministrazione fiduciaria della Somalia, sottolineava la continuità con la legislazione prerepubblicana specie nell'evitare di dare gli stessi diritti tra la metropoli e le colonie.

Il legislatore italiano non rinunciò però a svolgere la sua opera di civilizzazione sui gruppi nativi, ma, ben sapendo i pericoli che, innovazioni troppo rapide possono causare, procedette con estrema cautela, svolgendo una politica di adattamento graduale, ed evitando comunque di applicare ai nativi il diritto metropolitano nel campo degli istituti attinenti alle peculiarità specifiche dei loro quadri organizzativi tradizionali e delle loro psicologie¹³⁷.

Era una costante dell'ordinamento segregazionista coloniale, come ben sapeva Ambrosini, il ricorso a fonti e istituti di diritto islamico e consuetudinario. Lo scopo era quello di creare e armare una differenza tra i diversi clan somali al fine di imporre un controllo sulla società alzando una barriera, non solo in termini di status giuridico, tra sudditi coloniali e cittadini nazionali: era l'educazione all'*habitus* della subalternità¹³⁸. Le conseguenze della tragica neocolonizzazione italiana saranno ben visibili il primo luglio 1960, quando la Somalia riacquisiva la sua indipendenza.

Il risveglio, per i somali, dopo i giorni radiosi, esaltanti dell'indipendenza, è amaro. Concluse le cerimonie, spente le collane di lampadine multicolori, finite nella polvere le bandierine di carta con la stella a cinque punte, i somali si guardano attorno e si rendono conto che non è cambiato nulla, che la loro miseria è senza limiti, che le poche industrie e le migliori terre sono ancora in mano agli stranieri, che il commercio è gestito da italiani, arabi e indiani, che il paese non possiede neppure una lingua scritta, per cui è costretto, per farsi intendere, ad usarne tre, e straniere¹³⁹.

¹³⁵ A. M. Morone, *L'ultima colonia. Come l'Italia è tornata in Africa 1950-1960*, Laterza, Roma-Bari 2011, p. X

¹³⁶ A. Del Boca, *Il colonialismo italiano tra miti, rimozioni e inadempimenti*, in E. Collotti (a cura di), *Fascismo e antifascismo: rimozioni, revisioni e negazioni*, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 337; e, per una ricostruzione complessiva della vicenda, Id., *Una sconfitta dell'intelligenza. Italia e Somalia*, Laterza, Roma-Bari 1993.

¹³⁷ G. Ambrosini, *Relazioni e discorsi parlamentari*, cit., p. 497.

¹³⁸ S. Palma, *Educare alla subalternità. Prassi e politiche scolastiche nella colonia eritrea*, in B. Carcangiu e T. Negash (a cura di), *L'Africa orientale italiana nel dibattito storico contemporaneo*, Carocci, Roma, p. 236. Per gli studi postcoloniali sull'Africa italiana si veda: R. Ben-Ghiant e M. Fuller (a cura di), *Italian Colonialism*, Palgrave, New York 2005; G. Parati, *Mediterranean Crossroads: Migration Literature in Italy*, Associated University Presses, London, 1999; D. Forgacs e D. Lumley, *Italian Cultural Studies. An Introduction*, Oxford University Press, Oxford 1996; G. Stefani (a cura di), *Colonia per maschi. Italiani in Africa Orientale: una storia di genere*, Verona, Ombre corte, 2007.

¹³⁹ A. Del Boca, *Gli Italiani in Africa orientale*. Vol. IV, *Nostalgia delle colonie*, Mondadori, Milano 1992, p. 343